SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 marzo 2001, n. **152.**

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale . . . . Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Laino Borgo e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Fuscaldo e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 10 aprile 2001.

Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art. 4-*bis* della legge n. 365/2000 - Settore agricoltura . . . . . . Pag. 19

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 6 aprile 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003; terza e quarta tranche . . . . Pag. 20

Ministero della sanità

DECRETO 22 marzo 2001.

Modificazione al decreto di classificazione della specialità medicinale per uso umano «Cervasta». (AIC/UAC n. 147/2001) . . . . Pag. 21

DECRETO 22 marzo 2001.

Modificazione al decreto di classificazione della specialità medicinale per uso umano «Stativa». (AIC/UAC n. 149/2001). Pag. 22

DECRETO 22 marzo 2001.

Modificazione al decreto di classificazione della specialità medicinale per uso umano «Lipobay». (Decreto AIC/UAC n. 150/2001) . . . . Pag. 23

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sisy Thomas del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 23

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tomczak Renata Monika del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 24

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Achen Oroth Karmela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 25

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chrzaszcz Zofia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 25

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kuczynska Beata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 26

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vas Lucy del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 26

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra D'Angeli Cinzia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 27

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Romanczuk Barbara Janina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 27

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fauro Aurora Neli del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 28

DECRETO 4 aprile 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998 . . . . Pag. 28

DECRETO 5 aprile 2001.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico . . Pag. 29

DECRETO 9 aprile 2001.

Riconoscimento alla dott.ssa Pugliese Maria Rosa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in pediatria . . . . Pag. 30

DECRETO 9 aprile 2001.

Riconoscimento al dott. Gonzalez-Lavagnini Pablo Luis del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in radioterapia Pag. 31

DECRETO 9 aprile 2001.

Riconoscimento al dott. Zakut Haim del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 31

DECRETO 9 aprile 2001.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale di Chieti ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000 . . . . . . Pag. 32

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 9 febbraio 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 27 gennaio 2000, concernente il programma di revisione per il biennio 2000-2001 di medicinali registrati da più di dieci anni, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 . . . . Pag. 32

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 12 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. I.L.T.E. - Industria libraria tipografica editrice, unità di Caleppio di Settala e Moncalieri. (Decreto n. 29548) . . . . Pag. 35

DECRETO 12 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.r.l. Periodici San Paolo, unità di Alba, Milano e uffici periferici nazionali. (Decreto n. 29549) . . . . Pag. 35

DECRETO 12 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. Modena notizia, unità di Modena. (Decreto n. 29550) . . . . Pag. 36

DECRETO 12 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, unità di prod.ve in Casarano. (Decreto n. 29553). Pag. 36

DECRETO 1° marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «ACLI Laurentino n. 20 R1-H1 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 37

DECRETO 12 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «ACLI Laurentino n. 20 RM-TUVZ - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 37

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.S. - Cooperativa orobica servizi a r.l.», in Brembate Sotto, e nomina del commissario liquidatore. . . . . . . Pag. 38

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.S.B. - Cooperativa di servizi bergamasca - Società coop.va a r.l.», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 38

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Giovanile meridione» a r.l., in Conversano . . . . Pag. 39

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoltura '93» a r.l., in Andria . . . . Pag. 39

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori agricoli - CO.PR.A.» a r.l., in Polignano . . . . Pag. 39

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Sud» a r.l., in Bari . . . . Pag. 40

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Marescia» a r.l., in Bitonto. . . . . Pag. 40

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Mediterranea» a r.l., in Molfetta . . . . Pag. 41

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tecno-Agro» a r.l., in Molfetta. . . . . Pag. 41

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Oleificio sociale Tre Torri» a r.l., in Bisceglie. . . . . Pag. 41

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Antonelliana» soc. coop. a r.l., in Torino, e nomina di una terna di commissari liquidatori . . . . Pag. 42

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 22 dicembre 2000.

Modalità di attuazione dell'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, concernente le misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca. Pag. 42

DECRETO 8 marzo 2001.

Integrazione al decreto 15 settembre 2000 in ordine alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. Pag. 43

Ministero delle politiche agricole e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

DECRETO 23 aprile 2001.

Ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione del vino a denominazione d'origine «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona» . . . . Pag. 44

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 marzo 2001.

Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 . . . . Pag. 45

DECRETO 27 marzo 2001.

Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Pag. 47

DECRETO 17 aprile 2001.

Modifiche al decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico . . . . Pag. 51

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 10 aprile 2001.

Individuazione degli organismi collegiali che svolgono funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero delle comunicazioni . . . . . Pag. 55

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 20 aprile 2001, n. **1.1.26/10888/9.92.**

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi . . . . Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore del MOU fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Repubblica italiana ed il Ministero delle piccole industrie e delle industrie agricole e rurali della Repubblica indiana, sulla promozione di programmi di garanzia al credito e sulla capacity building istituzionale per lo sviluppo di piccole e medie imprese in India, firmato a New Delhi il 17 ottobre 2000 . . . . Pag. 73

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 25 e 26 aprile 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 73

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina Hexan» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zaditen». . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemzar» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seropram» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elopram». . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betatabs». . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ephelia». . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerella» . . . . Pag. 75

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Macef Autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria», in Milano. Pag. 76

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Chibidue - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori», in Milano. . . . . Pag. 76

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato», in Milano. Pag. 76

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Herbora - Lifestyle & salute, uno stile di vita per mantenersi in salute», in Verona. Pag. 76

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Miart - Fiera d'arte moderna e contemporanea», in Milano. . . . . Pag. 76

Autorizzazione alla società «Deposito Franco Oneglia S.r.l.», in Oneglia, all'ampliamento del proprio impianto in regime di magazzino generale . . . . Pag. 76

Divieto definitivo di commercializzazione e di ordine di ritiro dal mercato di prodotti elettrici . . . . Pag. 76

Divieto definitivo di commercializzazione di prodotti elettrici. . . . . Pag. 76

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95/L

Ministero delle finanze

DECRETO 27 marzo 2001, n. **153.**

Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

01G0203

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 12 marzo 2001.

Approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari di agevolazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze del 22 luglio 1998.

01A3196

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 marzo 2001, n. **152.**

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i princìpi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

ART. 2.

(Soggetti promotori).

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;

b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.

2. Il requisito di cui alla lettera *b)* del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3.

(Costituzione e riconoscimento).

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.

2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.

3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.

5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.

ART. 4.

(Atto costitutivo e statuto).

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:

a) l'organizzazione promotrice;

b) la denominazione dell'istituto;

c) la sede legale;

d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;

e) gli organi di amministrazione e di controllo;

f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;

g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;

h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.

2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.

3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Convenzioni).

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei

trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.

ART. 6.

(Operatori).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.

2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

3. Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

ART. 7.

(Funzioni).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

ART. 8.

(Attività di consulenza, di assistenza e di tutela).

1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;

d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.

3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Attività di assistenza in sede giudiziaria).

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.

3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni.

4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.

5. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.

6. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

7. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

ART. 10.

(Attività diverse).

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera *a)*, gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera *b)*, e 2 prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

ART. 11.

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

ART. 12.

(Accesso alle banche dati).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

ART. 13.

(Finanziamento).

1. Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

a) 89,90 per cento all'attività;

b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari », sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.

6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte e per l'organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell'organizzazione;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

b) erogazioni liberali;

c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

ART. 14.

(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

ART. 15.

(Vigilanza).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

ART. 16.

(Commissariamento e scioglimento).

1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.

2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:

a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;

c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

ART. 17.

(Divieti e sanzioni).

1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.

2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

ART. 18.

(Trattamento fiscale).

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

ART. 19.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro

il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera *a).*

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

ART. 21.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;

b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2819):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (TREU) il 13 ottobre 1997.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, l'11 novembre 1997, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3 dicembre 1997, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 4, 9, 10, 11 e 16 dicembre 1997; 14 gennaio 1998; 13 e 14 maggio 1998; 7, 14, 21, 28 luglio 1998; 15, 16, 17 e 24 settembre 1998.

Relazione scritta presentata il 6 ottobre 1998 (atto numeri 2819-2877-2940-2950-2957/A - relatore sen. SMURAGLIA).

Esaminato in aula ed approvato in un testo unificato con i numeri: 2877 (PELLELLA ed altri); 2940 (MANFROI ed altri); 2950 (MINARDO); 2957 (BONATESTA ed altri) l'8 aprile 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5891):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 19 aprile 1999 con il parere delle commissioni I, II, III, V, VI, e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 22, 29 giugno 1999; 7, 15 luglio 1999; 15 settembre 1999; 5, 7, 12, 20 ottobre 1999; 10 e 11 novembre 1999.

Esaminato in aula il 30 giugno 2000; 6 febbraio 2001 e approvato, con modificazioni, l'8 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 2819 - 2877 - 2940 - 2950 - 2957/B):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 13 febbraio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 14, 20, 21 e 22 febbraio 2001.

Relazione presentata il 28 febbraio 2001 (atto numeri 2819-2877-2940-2950-2957/C - relatore sen. SMURAGLIA).

Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art.1:

— Il testo degli articoli 2, 3, 18, 31, 32, 35 e 38 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

«Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

«Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

«Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

«Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

«Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero».

«Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera».

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario

Nota all'art. 8:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 *(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)* è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 9:

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)* così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— l'art. 410 del codice di procedura civile così recita:

«Art. 410 *(Tentativo obbligatorio di conciliazione).* — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti

dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione».

— L'art. 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è il seguente:

«Art. 147 *(Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)*. — Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo».

Note all'art. 10:

— Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota all'art. 8.

— L'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) è il seguente:

«Art. 24 *(Informazione, consulenza, assistenza)*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza».

Note all'art. 13:

— Il comma 3 dell'art. 17 della già citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), così recita:

«Art. 3 *(Integrazione del Fondo per l'occupazione)*. — 1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole».

Note all'art. 18:

— La lettera *b)*, comma 2-*bis*, dell'art. 108 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), è la seguente:

«2-*bis*. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 87:

a) (omissis);

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi».

— L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), così recita:

«Art. 4 *(Esercizio di imprese)*. — Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile.

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività

commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. [Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale].

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;

b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;

e) trasporto e deposito di merci;

f) trasporto di persone;

g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici: prestazioni alberghiere o di alloggio;

h) servizi portuali e aeroportuali;

i) pubblicità commerciale;

1) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli atti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e),* della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della struttura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'art. 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Nota all'art. 20:

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, reca: «Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale».

Note all'art. 21:

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1947, n. 197.

— La legge 27 marzo 1980, n. 112 (Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto), ora abrogata dalla presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1980, n. 94.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017 (Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1987, n. 45.

— Per il titolo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, si veda in nota all'art. 20.

01G0208

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Laino Borgo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Greco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dellente in data 15 marzo 2001, da otto componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1008/13.3/Gab. del 16 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Greco.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Fuscaldo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fuscaldo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fuscaldo (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fuscaldo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 febbraio 2001.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 775/13.3/Gab. del 28 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fuscaldo (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carolina Ippolito.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4455

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 10 aprile 2001.

Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art. 4-*bis* della legge n. 365/2000 - Settore agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Al Presidente:
della regione autonoma Valle d'Aosta
della regione Piemonte
della regione Liguria
della regione Lombardia
della regione Veneto
della regione Toscana
della regione Emilia-Romagna
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della provincia autonoma di Trento
Al presidente della provincia autonoma di Bolzano

INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.4-*BIS* DELLA LEGGE N.365/2000 SETTORE AGRICOLTURA

Per il calcolo del volume di danno complessivo sul quale calcolare il contributo spettante alle imprese del settore agricolo le regioni e le province autonome in indirizzo si atterranno alla seguente direttiva integrativa rispetto alla direttiva del 30 gennaio 2001. In applicazione dell'art. 7-*ter* della legge n. 365/2000, le regioni autonome e le province autonome applicheranno la presente direttiva integrativa in quanto compatibile con i propri statuti e disposizioni attuative, comunicandone le modalità al dipartimento della protezione civile entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva integrativa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

a) Lavori per il ripristino della coltivabilità dei terreni e per il reimpianto delle piantagioni arboree distrutte o non più commercializzabili.

Tali lavori (comprensivi delle opere e dei manufatti di sistemazione fondiaria resi necessari a seguito dei danni alluvionali: terrazzamenti, muretti a secco, etc.) sono ammissibili al calcolo del volume di danno come risultanti dalla perizia asseverata ovvero, per i casi in cui la perizia non risulti necessaria, come risultanti dalla spesa fatturata necessaria per il ripristino di terreni agricoli e il reimpianto delle piantagioni arboree, e sono validi per terreni di qualunque genere, ivi compresi quelli golenali, purché risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare concessione.

b) Lavori per il ripristino della coltivabilità dei terreni e per il ripristino dell'impianto delle piantagioni arboree eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo.

In alternativa a quanto stabilito dalla precedente lettera *a)*, qualora il ripristino della coltivabilità dei terreni sommersi o danneggiati o il reimpianto di piantagioni arboree distrutte o non commercializzabili, siano eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo, l'importo ammissibile per il calcolo del volume di danno viene determinato secondo parametri che le regioni stabiliranno.

c) Indennizzo per i terreni non ripristinabili o andati completamente perduti o inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti.

I proprietari di terreni agricoli nei quali non può essere ripristinato lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda o perché inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti così come modificatosi a causa dell'alluvione, nel calcolo del volume di danno possono indicare un importo pari al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in vigore al momento del verificarsi dell'evento, sulla base del tipo di coltura catastalmente censita o denunciata.

Tale danno può essere indicato, in alternativa, dal titolare dell'impresa agricola operante sul terreno in

questione, qualora risulti diverso dal proprietario del terreno, purché quest'ultimo faccia parte del medesimo nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso di coltivatore pensionato) attività agricola nella medesima impresa, così come intesa dall'art. 230-*bis* del codice civile;

d) Prodotti agricoli immagazzinati per la vendita e resi incommercializzabili dall'alluvione.

Poiché il verificarsi dell'alluvione in molte aziende ha irrimediabilmente danneggiato o asportato i prodotti agricoli che erano stati raccolti, facendo mancare all'azienda la fonte di reddito per l'annata successiva, i prodotti in magazzino sono ammissibili al calcolo del volume di danno come scorte. Il valore di riferimento dovrà essere determinato con perizia asseverata o, per i casi in cui la perizia non è necessaria, con autocertificazione riferita ai valori medi di mercato riportati nei «mercuriali» delle camere di commercio.

Per i pioppeti, in alternativa ai benefici derivanti dall'applicazione delle precedenti lettere *a)* e *b)*, l'importo ammissibile per il calcolo del volume di danno viene determinato secondo parametri che le regioni stabiliranno.

Il costo per l'eventuale riessicazione dei cereali danneggiati dagli eventi alluvionali può concorrere alla determinazione del volume di danno, secondo parametri che le regioni stabiliranno.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4252

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003; terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro, sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2001, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 70.625 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003;

Ritenuto opportuno in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1,

dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 10 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 26 marzo 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 6 aprile 2000

Il Ministro: VISCO

01A4370

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 2001.

Modificazione al decreto di classificazione della specialità medicinale per uso umano «Cervasta». (AIC/UAC n. 147/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 211 del 19 febbraio 1998, con il quale la società è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Cervasta»;

Visto il decreto di classificazione n. 37 del 13 marzo 1998, con il quale la specialità medicinale nella confezione indicata è stata classificata come segue:

«0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033903055/M (in base 10), 10BNGH (in base 32); classe «A», nota 13, L. 63.000.

Visto il trasferimento di titolarità alla Fournier Pharma S.p.a.;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione e il prezzo della specialità medicinale nella confezione da 28 compresse 400 mcg;

Visto l'accordo sottoscritto con la ditta;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Vista la legge del 23 dicembre 2000 n. 388;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2 foglio 333, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto il parere espresso in data 5 marzo 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale CERVASTA nella confezione indicata è modificato come segue:

«0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033903055/M (in base 10), 10BNGH (in base 32); classe «A», nota 13.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 41.202 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997, è di L. 68.000 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato è valido con un tetto di vendita del 70% rispetto al volume totale di vendita delle confezioni della stessa specialità ammesse alla rimborsabilità.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 marzo 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A4380

DECRETO 22 marzo 2001.

Modificazione al decreto di classificazione della specialità medicinale per uso umano «Stativa». (AIC/UAC n. 149/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 212 del 19 febbraio 1998, con il quale la società è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Stativa»;

Visto il decreto di classificazione n. 36 del 13 marzo 1998, con il quale la specialità medicinale nella confezione indicata è stata classificata come segue:

«0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033905050/M (in base 10), 10BQDU (in base 32); classe «A», nota 13, L. 63.000.

Visto il trasferimento di titolarità alla Chiesi Farmaceutici S.p.a.;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione e il prezzo della specialità medicinale nella confezione da 28 compresse 400 mcg;

Visto l'accordo sottoscritto con la ditta;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Vista la legge del 23 dicembre 2000 n. 388;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto il parere espresso in data 5 marzo 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale STATIVA nella confezione indicata è modificato come segue:

«0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033905050/M (in base 10), 10BQDU (in base 32); classe «A», nota 13.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 41.202 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibero CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 68.000 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato è valido con un tetto di vendita del 70% rispetto al volume totale di vendita delle confezioni della stessa specialità ammesse alla rimborsabilità.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 marzo 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A4379

DECRETO 22 marzo 2001.

Modificazione al decreto di classificazione della specialità medicinale per uso umano «Lipobay». (Decreto AIC/UAC n. 150/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 156 del 24 luglio 1997, con il quale la società Bayer S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Lipobay»;

Visto il decreto di classificazione n. 35 del 13 marzo 1998, con il quale la specialità medicinale nella confezione indicata è stata classificata come segue:

«0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg A.I.C. n. 033309055/M (in base 10) 0ZSJCZ (in base 32) Classe «A» nota 13, L. 63.000.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione e il prezzo della specialità medicinale nella confezione da 28 compresse 400 mcg;

Visto l'accordo sottoscritto con la ditta;

Visto l'art. 8 della legge 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Vista la legge del 23 dicembre 2000 n. 388;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto il parere espresso in data 5 marzo 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale LIPOBAY nella confezione indicata è modificato come segue:

«0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg A.I.C. n. 033309055/M (in base 10) 0ZSJCZ (in base 32) classe «A» nota 13.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 41.202 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 68.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido con un tetto di vendita del 70% rispetto al volume totale di vendita delle confezioni della stessa specialità ammesse alla rimborsabilità.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 marzo 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A4381

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sisy Thomas del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sisy Thomas ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nurse conseguito nell'anno 1994, presso l'Istituto per infermieri K.V.G. di Bangalore (Karnataka-India) della sig.ra Sisy Thomas, nata a Manalumk-al Kerala (India) il giorno 31 maggio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sisy Thomas è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4050

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tomczak Renata Monika del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tomczak Renata Monika ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1989, presso l'Istituto professionale per infermieri di Kalisz (Polonia) della sig.ra Tomczak Renata Monika, nata a Turek (Polonia) il giorno 9 novembre 1969 è riconosciuto ai fini e esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tomczak Renata Monika è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4415

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Achen Oroth Karmela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Achen Oroth Karmela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse conseguito in Uganda ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995 e riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Nurse conseguito nell'anno 1992, presso la scuola infermieri dell'Ospedale di Matany della sig.ra Achen Oroth Karmela, nata a Morulem (Uganda) il giorno 18 marzo 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Achen Oroth Karmela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4416

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chrzaszcz Zofia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chrzaszcz Zofia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1978, presso il Liceum Medycznym n. 3 di Varsavia (Polonia) della sig.ra Chrzaszcz Zofia, nata a Legionowo (Polonia) il giorno 26 gennaio 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chrzaszcz Zofia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4417

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kuczynska Beata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuczynska Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka nell'anno 1985, presso l'Istituto superiore di Bilgoraj (Polonia) della sig.ra Kuczynska Beata, nata a Leczna (Polonia) il giorno 6 agosto 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kuczynska Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4419

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vas Lucy del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vas Lucy ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing conseguito nell'anno 1987, presso la school of nursing - St. Martha's Hospital di Bangalore (Karnataka-India) della sig.ra Vas Lucy, nata a Mongalore (India) il giorno 1° dicembre 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vas Lucy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4420

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra D'Angeli Cinzia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra D'Angeli Cinzia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica di San Marino ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell' anno 1988, presso la scuola infermieri della Repubblica di San Marino, della sig.ra D'Angeli Cinzia, nata a Pesaro il giorno 8 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra D'angeli Cinzia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4421

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Romanczuk Barbara Janina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Romanczuk Barbara Janina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto professionale per infermieri di Tomaszow Lubelski (Polonia) della sig.ra Romanczuk Barbara Janina nata a Jozefowka (Polonia) il giorno 10 gennaio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La sig.ra Romanczuk Barbara Janina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4422

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fauro Aurora Neli del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fauro Aurora Neli ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent medical conseguito nell'anno 1974, presso la Scuola post-liceale di Galati (Romania) della sig.ra Fauro Aurora Neli nata a Greci (Romania) il giorno 10 maggio 1949, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fauro Aurora Neli è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4423

DECRETO 4 aprile 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 1998, con il quale l'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna in data 8 gennaio 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 2 febbraio 1998, il seguente sanitario:

De Raffele dott. Emilio, dirigente medico di primo livello, presso il reparto di chirurgia generale «A. Cavallari» dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A4378

DECRETO 5 aprile 2001.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII

Vista l'istanza del 7 settembre 2000 presentata dal presidente dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'Istituto medesimo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 28 novembre 2000;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor è autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone debbono essere effettuate presso le sale del gruppo operatorio site al piano 1S del settore Q, insistenti nell'ambito dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Zannini prof. Piero, professore ordinario presso l'Università Vita - Salute S. Raffaele di Milano, direttore della divisione di chirurgia toracica dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Stefano dott. Pierluigi, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Chiesa dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia toracica dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Negri dott. Giampiero, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia toracica dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Voci dott. Carlopietro, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia toracica dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Carretta dott. Angelo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia toracica dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Ciriaco dott.ssa Paola, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia toracica dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Melloni dott. Giulio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia toracica dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Puglisi dott. Armando, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia toracica dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Marino dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Monaco dott.ssa Carolina, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Crescenzi dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Rosica dott.ssa Concetta, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma, 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il presidente dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A4375

DECRETO 9 aprile 2001.

Riconoscimento alla dott.ssa Pugliese Maria Rosa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in pediatria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Pugliese Maria Rosa ha chiesto il riconoscimento del «Certificado de Especialista en Pediatria» conseguito in Argentina;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 dal predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Sentito il parere della Conferenza dei servizi nella riunione del 22 novembre 2000;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il «Certificado de Especialista en Pediatria» rilasciato dal «Ministerio de Salud y Accion Social» a Buenos Aires (Argentina) il 25 luglio 1994 alla dott.ssa Pugliese Maria Rosa, nata a Buenos Aires (Argentina) il 10 aprile 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come specializzazione in pediatria.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4080

DECRETO 9 aprile 2001.

Riconoscimento al dott. Gonzalez-Lavagnini Pablo Luis del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in radioterapia.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Gonzalez-Lavagnini Pablo Luis ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Radiation Oncology» rilasciato dal The American Board of Radiology in data 3 novembre 1997;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 dal predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Sentito il parere della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Genova;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Radiation Oncology» rilasciato nell'anno 1997 dal «The American Board of Radiology» al dott. Gonzalez-Lavagnini Pablo Luis nato a Montevideo (Uruguay) il giorno 15 febbraio 1955, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come specializzazione in radioterapia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4082

DECRETO 9 aprile 2001.

Riconoscimento al dott. Zakut Haim del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetricia e ginecologia.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Zakut Haim ha chiesto il riconoscimento del titolo di «ostetricia e ginecologia» rilasciato dal Ministero della sanità dello Stato di Israele in data 5 maggio 1975;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 dal predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Sentito il parere della Conferenza dei servizi nella riunione del 22 novembre 2000;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia rilasciato in data 5 maggio 1975 dal Ministero della sanità dello Stato di Israele, al dott. Zakut Haim nato a Bengasi (Libia) il 10 settembre 1935, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4083

DECRETO 9 aprile 2001.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale di Chieti ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, con il quale l'azienda sanitaria locale di Chieti è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Chieti, in data 27 marzo 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto intermisteriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria locale di Chieti è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000, i seguenti sanitari:

Cirmeni dott. Sergio, dirigente medico della clinica cardiochirurgica dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Contini dott. Marco, dirigente medico della clinica cardiochirurgica dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Iacò dott.ssa Angela Lorena, dirigente medico della clinica cardiochirurgica dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Vitolla dott. Giuseppe, dirigente medico della clinica cardiochirurgica dell'azienda sanitaria locale di Chieti.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Chieti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A4377

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 9 febbraio 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 27 gennaio 2000, concernente il programma di revisione per il biennio 2000-2001 di medicinali registrati da più di dieci anni, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7 che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante «Disposizioni in materia sanitaria», ed in particolare l'art. 4 concernente la revisione programmata dei medicinali;

Visto il proprio provvedimento 27 gennaio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000, con cui è stato approvato il programma di revisione, per il biennio 2000-2001, di medicinali registrati da più di dieci anni, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, i cui principi attivi, le specialità medicinali e le indicazioni oggetto della revisione sono contenuti nei tre allegati che fanno parte integrante del medesimo decreto;

Rilevata l'opportunità di rettificare alcuni errori materiali riscontrati e alcune inesattezze emerse a seguito di ulteriore ricognizione dei principi attivi e delle specialità medicinali oggetto dello stesso pro-

gramma di revisione, nonché di includere nel programma alcune specialità medicinali similari ad altre già inserite;

Viste le proprie deliberazioni assunte in data 19 e 20 luglio e 6 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Al decreto del Ministero della sanità, Commissione unica del farmaco, del 27 gennaio 2000, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 31 maggio 2000, nel supplemento ordinario concernente l'approvazione del programma di revisione, per il biennio 2000-2001, di medicinali registrati da più di dieci anni elaborato dalla medesima, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, vengono apportate le seguenti modifiche:

1) A.I.C. n. 020477028 - Anti Acne Samil (2 fl polv. + 2 fl solv.) - Si rettifica la ditta: LPB Istituto farmaceutico e non Samil;

2) A.I.C. n. 026730010 - Biomunil (aerosol flac. spray 10 ml) - Ditta: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a. - Il prodotto viene eliminato dall'allegato 2 ed inserito nell'allegato 1 (J07AX);

3) A.I.C. n. 025935014 - Delecit (im IV 3 fiale 1000 mg/4 ml) - Si rettifica la ditta: MDM S.r.l. e non LPB Istituto farmaceutico;

4) A.I.C. n. 025935026 - Delecit (14 cps gel. 400 mg) - Si rettifica la ditta: MDM S.r.l. e non LPB Istituto farmaceutico;

5) A.I.C. n. 025935038 - Delecit (10 cps gel. 600 mg) - Si rettifica la ditta: MDM S.r.l. e non LPB Istituto farmaceutico;

6) A.I.C. n. 025935040 - Delecit (10 flac. orali 600 mg) - Si rettifica la ditta: MDM S.r.l. e non LPB Istituto farmaceutico;

7) A.I.C. n. 0023864046 - Neo Cromaton Bicomplesso (BB 10 fl. liof. + 10 f. solv.) - Ditta: Menarini - Poiché era stata modificata la composizione il prodotto rimane incluso nell'allegato 1, categoria 7-8, ma viene inserito nel «complesso vitaminico B non associato» (A11EA) e non nel «ferro ed altre associazioni» (B03AE);

8) A.I.C. n. 0023864059 - Neo Cromaton Bicomplesso (F.te 10 fl. liof. + 10 f. solv.) - Ditta: Menarini - Poiché era stata modificata la composizione il prodotto rimane incluso nell'allegato 1, categoria 7-8, ma viene inserito nel complesso vitaminico B non associato» (A11EA) e non nel «ferro ed altre associazioni» (B03AE);

9) A.I.C. n. 0023864061 - Neo Cromaton Bicomplesso (forte 10 fl. liof. + 10 f. solv.) - Ditta: Menarini - Poiché era stata modificata la composizione il prodotto rimane incluso nell'allegato 1, categoria 7-8, ma viene inserito nel «complesso vitaminico B non associato» (A11EA) e non nel «ferro ed altre associazioni» (B03AE);

10) A.I.C. n. 028116059 - Ergen (5 fl. liof. 300 mg 5 f. solv.) - Ditta: Knoll farmaceutici S.p.a. - Il prodotto, in relazione alle indicazioni, va escluso dall'allegato 2 «antidepressivi» (N06AX) ed incluso nell'allegato 3 «terapia epatica» (A05BA);

11) A.I.C. n. 028116061 - Ergen (5 fl. liof. 500 mg 5 f. solv.) - Ditta: Knoll farmaceutici S.p.a. - Il prodotto, in relazione alle indicazioni, va escluso dall'allegato 2 «antidepressivi» (N06AX) ed incluso nell'allegato 3 «terapia epatica» (A05BA);

12) A.I.C. n. 028116073 - Ergen (20 cps. gastrores. 300 mg) - Ditta: Knoll farmaceutici S.p.a. - Il prodotto, in relazione alle indicazioni, va escluso dall'allegato 2 «antidepressivi» (N06AX) ed incluso nell'allegato 3 «terapia epatica» (A05BA);

13) A.I.C. n. 028116085 - Ergen (10 cps. gastrores. 500 mg) - Ditta: Knoll farmaceutici S.p.a. - Il prodotto, in relazione alle indicazioni, va escluso dall'allegato 2 «antidepressivi» (N06AX) ed incluso nell'allegato 3 «terapia epatica» (A05BA);

14) A.I.C. n. 029081015 - Legend (5 f. liof. 400 mg +5 f. solv.) - Ditta: Fidia S.p.a. - Il prodotto, in relazione alle indicazioni, va escluso dall'allegato 2 «terapia epatica» (A05BA) ed incluso nell'allegato 3 «antidepressivi» (N06AX);

15) A.I.C. n. 029081027 - Legend (20 cps. gastroresistenti 400 mg) - Ditta: Fidia S.p.a. - Il prodotto, in relazione alle indicazioni, va escluso dall'allegato 2 «terapia epatica» (A05BA) ed incluso nell'allegato 3 «antidepressivi» (N06AX);

16) A.I.C. n. 019219068 - Vitasprint B12 (30 capsule): si rettifica in Vitrasprint (30 capsule) - Si rettifica la ditta: Monsanto italiana S.p.a. e non Poli, in allegato 2, categoria 7-8;

17) A.I.C. n. 019219070 - Vitasprint B12 (10 flaconcini orali monodose) - Si rettifica in Vitrasprint (10 flaconcini orali monodose) - Si rettifica la ditta: Monsanto italiana S.p.a. e non Poli;

18) A.I.C. n. 019219056 - Vitasprint B12 «Complex» (10 flaconcini orali monodose) - Si rettifica in A.I.C. - 029123015 Vitasprint Complex (10 flaconcini orali monodose) - Si rettifica la ditta: Monsanto italiana S.p.a. e non Poli, in allegato 2, categoria 7-8.

Art. 2.

Vengono escluse dal programma di revisione di cui al citato decreto 27 gennaio 2000 le seguenti specialità:

1) A.I.C. n. 022973111 - Desalfa (lozione dermatologica 20 ml) - Ditta: Alfa Intes - A seguito di revoca il prodotto viene escluso dall'allegato 2 «dermatologici» (D07XB);

2) A.I.C. n. 026023010 - Dona (10 cps. 250 mg) - Ditta Rottapharm S.r.l. - Poiché la glucosamina solfato è di origine chimico-sintetica il prodotto non rientra tra i «derivati biologici» (M01AX) di cui all'allegato 2;

3) A.I.C. n. 026023046 - Dona (30 confetti 250 mg) - Ditta Rottapharm S.r.l. - Poiché la glucosamina solfato è di origine chimico-sintetica il prodotto non rientra tra i «derivati biologici» (M01AX) di cui all'allegato 2;

4) A.I.C. n. 026023059 - Dona (6 fiale 400 mg + 6 f. solv.) - Ditta Rottapharm S.r.l. - Poiché la glucosamina solfato è di origine chimico-sintetica il prodotto non rientra tra i «derivati biologici» (M01AX) di cui all'allegato 2;

5) A.I.C. n. 026023061 - Dona (20 bustine) - Ditta Rottapharm S.r.l. - Poiché la glucosamina solfato è di origine chimico-sintetica il prodotto non rientra tra i «derivati biologici» (M01AX) di cui all'allegato 2;

6) A.I.C. n. 007657024 - Litrison (60 cps. rivestite) - Ditta: Roche S.p.a. - Poiché era già stata modificata la composizione il prodotto viene escluso dall'allegato 2 «terapia epatica» (A05BA) ed inserito nell'allegato 1 «complesso vitaminico B non associato» (A11EA);

7) A.I.C. n. 021279031 - Vasosuprina (IV im 10 f. 10 mg) - Ditta: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. - Poiché le indicazioni terapeutiche erano già state modificate il prodotto viene escluso dall'allegato 2 «vasodilatatori periferici» (C04AA);

8) A.I.C. n. 021279056 - Vasosuprina (retard 20 cps.) - Ditta: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. - Poiché le indicazioni terapeutiche erano già state modificate il prodotto viene escluso dall'allegato 2 «vasodilatatori periferici» (C04AA);

9) A.I.C. n. 019219017 - Vitasprint B12 (30 capsule) - Ditta: Poli: il prodotto viene escluso dall'allegato 2 perché è stato revocato per sostituzione dal 31 ottobre 1994;

10) A.I.C. n. 019219029 - Vitasprint B12 (10 flaconcini orali) - Ditta: Poli: il prodotto viene escluso dall'allegato 2 perché è stato revocato per sostituzione dal 31 ottobre 1994.

Art. 3.

Vengono incluse nel programma di revisione di cui al citato decreto 27 gennaio 2000 le seguenti specialità:

1) A.I.C. n. 028876011 - Eudon («300 mg polvere e solv. per sol. iniettabili» 10 flaconcini da 300 mg + 10 fiale solv. da 3 ml) - Ditta Eurofarmaco S.r.l. - Allegato 3, principio di revisione A, V03AB32, «glutatione», p.a. glutatione ridotto;

2) A.I.C. n. 028876023 - Eudon («600 mg polvere e solv. per sol. iniettabili» 10 flaconcini da 600 mg + 10 fiale solv. da 4 ml) - Ditta Eurofarmaco S.r.l. - Allegato 3, principio di revisione A, V03AB32, «glutatione», p.a. glutatione ridotto;

3) A.I.C. n. 033631019 - FDP Fisiopharma («5 g polvere e solv. per sol. per infusione endovenosa» 1 fl. polvere da 5 g + 1 fl. solv. da 50 ml) - Ditta Fisiopharma S.r.l. - Allegato 3, principio di revisione A, C01EB07, «levulosio difosfato», p.a. fruttosio 1,6, difosfato sale trisodico;

4) A.I.C. n. 033631021 - FDP Fisiopharma («10 g polvere e solv. per sol. per infusione endovenosa» 1 fl. polvere da 10 g + 1 fl. solv. da 100 ml) - Ditta Fisiopharma S.r.l. - Allegato 3, principio di revisione A, C01EB07, «levulosio difosfato», p.a. fruttosio 1,6, difosfato sale trisodico;

5) A.I.C. n. 033504010 Frut («5 g polvere e solv. per sol. per infusione endovenosa» 1 fl. polvere da 5 g + 1 fl. solv. da 50 ml) - Ditta Infosint S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, C01EB07, «levulosio difosfato», p.a. fruttosio 1,6, difosfato sale trisodico;

6) A.I.C. n. 033504022 - Frut («10 g polvere e solv. per sol. per infusione endovenosa» 1 fl. polvere da 10 g + 1 fl. solv. da 100 ml) - Ditta Infosint S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, C01EB07, «levulosio difosfato», p.a. fruttosio 1,6, difosfato sale trisodico;

7) A.I.C. n. 020127027 - Lasonil («H» unguento 40g) - Ditta Bayer S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, C05AX03, «altri composti, associazioni», p.a. ialuronidasi, mentolo, retinolo, calcio pantotenato, eparinoide;

8) A.I.C. n. 020127041 - Lasonil (Nebulizzatore 26,5 ml/25 g) - Ditta Bayer S.p.a - Allegato 3, principio di revisione A, C05BA01, «organo - eparinoidi», p.a. eparinoide;

9) A.I.C. n. 020127054 - Lasonil (Nebulizzatore 53 ml/50 g) - Ditta Bayer S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, C05BA01, «organo - eparinoidi», p.a. eparinoide;

10) A.I.C. n. 020127066 - Lasonil (tubo unguento 40 g) - Ditta Bayer S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, C05BA01, «organo - eparinoidi», p.a. eparinoide;

11) A.I.C. n. 021078035 - Mobilat («crema» tubo da 40 g) - Ditta: Sankyo Pharma italiana S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, M02AC, «preparati a base di derivati dell'acido salicilico», p.a. idrocortisone, acido salicilico, glicosaminglicanipolifosfato;

12) A.I.C. n. 024886018 - Mobilisin («40 g crema» 1 tubo) - Ditta: Sankyo Pharma italiana S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, M02AA, «antinfiammatori non steroidei per uso topico», p.a. etilenglicole monosalicilato, acido flufenamico, glicosaminglicanipolifosfato;

13) A.I.C. n. 023549013 - Vessiflex (pomata 50 g) - Ditta: Alfa Wassermann S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, M02AA, «antinfiammatori non steroidei per uso topico», p.a. aminopropilone, sulodexide.

14) A.I.C. n. 023549025 - Vessiflex (gel 50 g) - Ditta: Alfa Wassermann S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, M02AA, «antinfiammatori non steroidei per uso topico», p.a. aminopropilone, sulodexide;

15) A.I.C. n. 023549037 - Vessiflex (pomata 30 g) - Ditta: Alfa Wassermann S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, M02AA, «antinfiammatori non steroidei per uso topico», p.a. aminopropilone, sulodexide;

16) A.I.C. n. 023549049 - Vessiflex (gel 30 g) - Ditta: Alfa Wassermann S.p.a. - Allegato 3, principio di revisione A, M02AA, «antinfiammatori non steroidei per uso topico», p.a. aminopropilone, sulodexide.

Art. 4.

Per le specialità medicinali elencate nell'art. 3 i termini di cui all'art. 2 del citato decreto 27 gennaio 2000 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 1, foglio n. 210

01A4376

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. I.L.T.E. - Industria libraria tipografica editrice, unità di Caleppio di Settala e Moncalieri. (Decreto n. 29548).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 448, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 26 luglio 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. I.L.T.E. - Industria libraria tipografica editrice e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 della ditta S.p.a. I.L.T.E. - Industria libraria tipografica editrice, sede in Moncalieri (Torino), unità di Caleppio di Settala, (Milano) e di Moncalieri (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4115

DECRETO 12 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.r.l. Periodici San Paolo, unità di Alba, Milano e uffici periferici nazionali. (Decreto n. 29549).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 28 luglio 2000, stipulato tra la ditta S.r.l. Periodici San Paolo, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002 della ditta S.r.l. Periodici San Paolo, sede in Alba (Cuneo), unità di Alba (Cuneo), Milano e uffici periferici nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4116

DECRETO 12 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. Modena notizia, unità di Modena. (Decreto n. 29550).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 18 settembre 2000, stipulato tra la ditta S.r.l. Modena notizie, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 febbraio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 agosto 2000 al 6 febbraio 2001 della ditta S.r.l. Modena notizie, sede in Modena, unità di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4117

DECRETO 12 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, unità di prod.ve in Casarano. (Decreto n. 29553).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'istanza della ditta S.p.a. Filanto tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001, è prorogata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, con sede in Casarano (Lecce), unità di prov.de in Casarano (Lecce), per un massimo di 1120 unità lavorative, per il periodo dal 12 luglio 2000 all'11 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 2000 con decorrenza 12 luglio 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza e assistenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale di previdenza e assistenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4118

DECRETO 1° marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «ACLI Laurentino n. 20 R1-H1 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 25 ottobre 1999 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «ACLI Laurentino n. 20 R1-H1 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «ACLI Laurentino n. 20 R1-H1 - Societa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla via Appia Nuova n. 138, costituita in data 18 febbraio 1981, con atto a rogito notaio dott. Giorgio Intersimone di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 21 marzo 1981, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 1 della legge n. 127/1971 e il dott. Nicola Ermini, con studio in Firenze, alla via delle Mantellate n. 9, ne è nominato, commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4371

DECRETO 12 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «ACLI Laurentino n. 20 RM-TUVZ - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 19 ottobre 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «ACLI Laurentino n. 20 RM-TUVZ - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «ACLI Laurentino n. 20 RM-TUVZ - Società cooperativa edilizia a

responsabilità limitata», con sede in Roma, alla via Latina n. 57/I, costituita in data 19 febbraio 1981, con atto a rogito notaio dott. Giorgio Intersimone di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 16 marzo 1981, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971 e l'avv. Raffaele Versace, con studio in Roma alla via Corso Trieste n. 185, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4414

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.S. - Cooperativa orobica servizi a r.l.», in Brembate Sotto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione ispettiva al 14 dicembre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.O.S. - Cooperativa orobica servizi a r.l.», con sede in Brembate Sotto (Bergamo), dalla quale si evince che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società coop.va «C.O.S. - Cooperativa orobica servizi a r.l.», con sede in Brembate Sotto (Bergamo), costituita in data 10 novembre 1993 con atto omologato dal tribunale di Bergamo, iscritta al n. 46984 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Albino Giacomo Bonomelli, nato il 22 novembre 1945, residente a Brescia, via Corfù n. 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4297

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.S.B. - Cooperativa di servizi bergamasca - Società coop.va a r.l.», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 1999 e successivo accertamento ispettivo in data 18 settembre 2000 effettuate nei confronti della società cooperativa «C.S.B. Cooperativa di servizi bergamasca - Società coop.va a r.l.», con sede in Bergamo dalle quali si evince che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui il cennato sodalizio aderisce, non ha fornito indicazioni circa la terna di nominativi cui affidare l'incarico di commissario liquidatore;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.B. Cooperativa di servizi bergamasca - Società coop.va a r.l.», con sede in Bergamo, costituita in data 16 marzo 1989 con atto a rogito notaio Giovanni Vacirca di Bergamo, omologato dal tribunale di Bergamo con decreto del 3 aprile 1989, iscritta al n. 36163 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Albino Giacomo Bonomelli, nato il 22 novembre 1945, residente a Brescia, via Corfù n. 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4298

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Giovanile meridione» a r.l., in Conversano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 giugno 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Giovanile meridione» a r.l., pos. n. 6307/233204, con sede in Conversano, costituita per rogito notaio dott. Francesco Reboli in data 10 marzo 1988, repertorio n. 203823, registro imprese n. 22980, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4114

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoltura '93» a r.l., in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 dicembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Agricoltura '93» a r.l., pos. n. 7244/261586, con sede in Andria, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Teresa Guerra in data 23 ottobre 1992, repertorio n. 30660, registro imprese n. 11654, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4253

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori agricoli - CO.PR.A.» a r.l., in Polignano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 gennaio 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Produttori agricoli - CO.PR.A.» a r.l., pos. n. 1073/75460, con sede in in Polignano, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Pecchioli in data 30 ottobre 1962, repertorio n. 40862, registro imprese n. 4907, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4254

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Sud» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 luglio 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovo Sud» a r.l., numero pos. n. 3764/160258, con sede in in Bari, costituita per rogito notaio dott. Michele Costantini in data 8 giugno 1978, repertorio n. 163296, registro imprese n. 10410, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4255

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Marescia» a r.l., in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 novembre 1999 e successivo accertamento del 5 ottobre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Marescia» a r.l., numero pos. n. 5942/223841, con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio dott.ssa Mardesic Caterina in data 23 ottobre 1986, repertorio n. 2016, registro imprese n. 20509, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4256

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Mediterranea» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 marzo 2000 e successivo accertamento del 20 settembre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Mediterranea» a r.l. numero di posizione 6770/247570, con sede in Molfetta costituita per rogito notaio dott.ssa Filomena Barbera, in data 7 marzo 1990, repertorio n. 8202, registro delle imprese n. 1085, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4259

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tecno-Agro» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 maggio 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Tecno-Agro» a r.l. pos. n. 6761/247460 con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio dott. Filomena Barbera in data 27 marzo 1990, repertorio n. 8475, registro imprese n. 10151, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4372

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Oleificio sociale Tre Torri» a r.l., in Bisceglie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 febbraio 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Oleificio sociale Tre Torri» a r.l. pos. n. 1651/99346 con sede in Bisceglie, costituita per rogito notaio dott. Enrico Di Martino in data 9 marzo 1967, repertorio n. 14616, registro imprese n. 2196, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4373

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Antonelliana» soc. coop. a r.l., in Torino, e nomina di una terna di commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze delle ispezioni ordinaria, disposta dall'associazione di rappresentanza, e straordinaria, disposta da questo stesso Ministero nei confronti della società cooperativa «Antonelliana», soc. coop. a r.l., con sede in Torino, n. 699 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, per l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Antonelliana», con sede in Torino, come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott. Francesco Dallera, nato a Tortona (Alessandria), il 10 novembre 1940 ed ivi domiciliato in via Principe Tommaso di Savoia, n. 19;

avv. Piero Garavaglia, nato a Busto Arsizio (Milano), il 19 febbraio 1947, domiciliato in Bogogno (Novara), via S. Isidoro n. 1;

avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954 ed ivi domiciliato in corso Cavour n. 9, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4538

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2000.

Modalità di attuazione dell'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, concernente le misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e in particolare l'art. 1;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile recante «modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, concernente le misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca e, in particolare, l'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, che riconosce la calamità naturale verificatasi in conseguenza della presenza di mucillagine nel mare Adriatico e dispone l'erogazione di contributi ai titolari di impianti di allevamento e banchi naturali di molluschi bivalvi e agli armatori che abbiano interrotto l'attività della pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio;

Vista la legge 23 novembre 2000, n. 343, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 265/2000;

Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000;

Considerata la necessità di dare attuazione al premesso art. 4 del decreto-legge n. 265/2000 con la fissazione dei criteri e delle modalità di erogazione degli interventi previsti;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conser-

vazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 10 novembre 2000 hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di impianti di allevamento e banchi naturali di molluschi bivalvi di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, che, nel periodo di presenza dei fenomeni mucillaginosi, abbiano subito una perdita rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente ovvero di impianti analoghi se trattasi di nuovi impianti, possono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il contributo a parziale copertura del danno è determinato nella misura massima di lire 300 milioni e comunque non superiore al 30% del volume d'affari dell'anno precedente.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di lire 1.500 milioni.

Art. 2.

1. Agli armatori delle unità da pesca, ad eccezione di quelle abilitate alla pesca oceanica, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto, situati nel versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, nelle cui acque è stata riscontrata la presenza della mucillagine nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000, è riconosciuto un contributo nelle misure massime seguenti:

a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;

b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire.

2. Per il conseguimento degli interventi di cui al comma 1, l'armatore presenta apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli interventi sono riconosciuti a condizione che:

a) l'unità da pesca, risultante dai documenti di bordo in regolare armamento alla data del 18 giugno 2000, abbia interrotto l'attività, come da certificazione della capitaneria di porto competente per territorio sulla base dei consumi registrati sul libretto del carburante, per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000;

b) il titolare della licenza di pesca relativa all'unità abbia subito, a causa dell'interruzione di cui alla lettera *a)*, una perdita rispetto al corrispondente periodo — 19 giugno/19 luglio — dell'anno precedente ovvero di impianti analoghi se trattasi di nuovi impianti, possono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di lirer 3.500 milioni.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli non si applicano ai casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra agevolazione da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici.

2. Ove il contributo di cui al punto 1 è inferiore alla misura massima consentita, l'avente diritto può concorrere a raggiungere tale tetto a carico di altri enti pubblici.

Il presente decreto, previa registrazione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registro alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 50

01A4374

DECRETO 8 marzo 2001.

Integrazione al decreto 15 settembre 2000 in ordine alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L160 del 26 giugno 1999, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000, che emana disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;

Ritenuta la necessità di prevedere disposizioni intese a ridurre i benefici comunitari in modo appropriato e proporzionale alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali definiti con il citato decreto ministeriale del 15 settembre 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 15 settembre 2000, sono inseriti i seguenti commi:

«2. In caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al comma 1 del presente articolo, i benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi sono ridotti:

a) fino ad un massimo del 2% per il mancato rispetto della manutenzione delle scoline per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco, delle sementi, del riso e dell'olio di oliva;

b) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dell'attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco e delle sementi;

c) fino ad un massimo del 6% per il mancato rispetto della manutenzione dei canali collettori permanenti per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco, delle sementi, del riso e dell'olio di oliva;

d) fino ad un massimo del 7% per il mancato rispetto dello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per il settore delle carni bovine;

e) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori degli ovini e dei caprini.

Le riduzioni di cui al presente comma verranno modulate tenendo conto dell'entità e della gravità dell'infrazione riscontrata sulla base di criteri oggettivi che verranno definiti con successivo provvedimento.

3. La riduzione dei benefici di cui al comma 2 del presente articolo, si applica separatamente a ciascun settore nell'ambito del quale è riconosciuta l'inosservanza di cui trattasi, a partire:

a) dalla campagna di commercializzazione 2001 per i settori delle carni bovine, ovine e caprine;

b) dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 per i settori dei seminativi, dell'olio d'oliva, dei legumi in grani, delle sementi e del riso;

c) dal raccolto 2001 per il settore del tabacco.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 112

01A4604

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

DECRETO 23 aprile 2001.

Ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione del vino a denominazione d'origine «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
UFFICIO VITIVINICOLO

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 14 luglio 1999 relativo alla organizzazione comune nel mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 27, paragrafo 8, che prevede la possibilità di assolvere agli obblighi della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione ritirando, previo controllo ed a condizioni da determinare i sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di mercato e, in particolare, l'art. 50;

Visto il decreto ministeriale n. 452 del 15 giugno 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990 recante disposizioni nazionali sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 21 agosto 1993 relativo all'approvazione del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli di Conegliano» che fissa, tra l'altro, per la tipologia «Torchiato di Fregona» limiti produttivi particolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti e, in particolare, gli articoli 20 e 36;

Vista l'istanza avanzata da alcuni produttori di vino D.O.C. «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona» volta ad ottenere una deroga all'obbligo di consegna in distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, in considerazione della limitata quantità prodotta nonché del particolare procedimento produttivo utilizzato;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato centrale repressione frodi espresso con nota n. 24246 del 22 dicembre 2000;

Considerate le difficoltà connesse all'adempimento dell'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ottenuti dalla produzione sopraindicata;

Ritenuto di dover procedere nelle more della definizione della normativa nazionale che attua quella comunitaria in materia di distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1623/2000, nella campagna 2000/

2001 i produttori che ottengono successivamente al 31 dicembre 2000 vino D.O.C. «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona», secondo quanto stabilito dal decreto prefettizio previsto dagli articoli 20 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, possono adempiere l'obbligo previsto all'art. 27 del regolamento (CE) n. 1493/99 avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, della deroga del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione della D.O.C. medesima.

Art. 2.

Condizioni

Fatto salvo l'art. 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1623/2000, i produttori che intendono avvalersi della deroga prevista al precedente art. 1 devono comunicare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi la natura e la quantità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione della D.O.C. «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona», il luogo in cui sono depositati, il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano.

La comunicazione deve pervenire all'ufficio competente almeno 72 ore prima dell'inizio delle operazioni.

L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascerà un apposito attestato al produttore a richiesta.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2001

Il direttore generale reggente: SILTROLI

01A4605

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 2001.

Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 3, comma 1, 2 e 4, stabilisce che l'attività d'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale dai predetti Paesi;

Decreta:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in relazione ad ogni singola richiesta d'importazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica:

a) il possesso da parte del soggetto richiedente di capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto d'importazione;

b) le informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;

c) l'affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;

d) la disponibilità di stoccaggio strategico;

e) la capacità e l'intendimento del soggetto richiedente, mediante opportuni piani d'investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture d'approvvigionamento, di trasporto, di distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 3, gli obblighi previsti dal presente decreto si applicano limitatamente alla quota di gas naturale proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, determinata con le modalità indicate nello stesso comma.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato almeno sei mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente documentazione:

a) data di sottoscrizione del contratto di importazione, e termini temporali e possibili estensioni in esso previste;

b) quantità contrattuali annuali, mensili e giornaliere, espresse in Smc, previste dal contratto, comprensive delle possibilità di modulazione annuale e stagionale;

c) caratteristiche fisico-chimiche del gas da importare;

d) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e dei gasdotti di trasporto all'estero e dei terminali di GNL utilizzati;

e) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione rilevanti ai fini della sicurezza del sistema del gas.

2. Alla domanda deve essere altresì allegata la documentazione di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente.

3. Copia della domanda e della documentazione di cui ai commi precedenti è inviata contestualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 3.

Capacità tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica il soggetto richiedente dovrà fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di società aventi sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare tra le attività del richiedente quella d'importazione di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di nuove società, quali quelle sorte dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria precedente o del gruppo societario d'appartenenza.

2. Per quanto riguarda le capacità finanziarie deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'approvvigionamento previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la società richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca.

Art. 4.

Provenienza del gas naturale

1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti il Paese dove il gas naturale è stato prodotto, specificando i dati del soggetto produttore e, ove possibile, le relative aree di produzione, nonché produrre una certificazione attestante la qualità del gas da importare.

2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista, oltre ai dati del contratto del soggetto richiedente con detto intermediario, deve essere fornita analoga dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo, relativa alla provenienza del gas fornito. Nel caso di più intermediari, la documentazione fornita deve comunque consentire di individuare il soggetto o i soggetti produttori.

3. Nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (hub) deve essere fornita la documentazione attestante la formazione media della disponibilità del gas nel nodo di interscambio in funzione delle diverse fonti di approvvigionamento.

Art. 5.

Affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto

1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione del produttore interessato relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura per tutto il periodo previsto per la fornitura stessa.

2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista deve essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo attestante analoghi dati sull'affidabilità nel tempo della fornitura stessa.

3. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società di trasporto interessate al di fuori del territorio nazionale, ivi comprese le relative capacità impegnate, e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto della quantità di gas in questione per tutto il periodo interessato.

4. Il soggetto richiedente deve fornire, in relazione ai contratti di fornitura e trasporto, i dati rilevanti, ivi comprese le informazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto 23 maggio 2000, n. 164, nonché specifiche informazioni relative all'esistenza di qualunque tipo di vincolo, contrattuale o di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che possa comportare effetti qualitativi o quantitativi sul sistema italiano del gas.

Art. 6.

Disponibilità di stoccaggio strategico

1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di stoccaggio strategico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*. Rientrano tra i dati da fornire quelli di cui all'art. 3, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del decreto 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 7.

Piano di investimenti

1. Al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'art. 28, comma 2, del decreto 23 maggio 2000, n. 164, il soggetto richiedente deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante società controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di GNL, di trasporto, di distribuzione, nonché di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale o nella piattaforma continentale italiana.

2. Il piano degli investimenti deve riguardare lo stesso arco temporale del periodo di autorizzazione all'importazione e specificare gli interventi ai quali si intende contribuire, i relativi costi e tempi di realizzazione e i soggetti interessati.

3. Il piano degli investimenti deve prevedere che in ciascun anno di importazione il valore cumulato del capitale investito, al lordo degli ammortamenti, non

sia inferiore al 5% dei ricavi previsti cumulati allo stesso anno, direttamente connessi alla vendita del gas di cui è stata autorizzata l'importazione.

4. L'importatore deve comunicare ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi agli investimenti effettuati.

5. In caso di dimostrata impossibilità, non dipendente da negligenza o imperizia del soggetto importatore, di effettuare gli investimenti programmati secondo i tempi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può concedere una proroga del piano di investimenti per un periodo commisurato alla durata dell'autorizzazione ad importare, e in ogni caso non superiore a due anni. In caso di superamento dei predetti termini l'autorizzazione all'importazione è revocata.

6. Al fine di incentivare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento:

a) non sono tenuti ad effettuare alcun piano di investimenti gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) sono tenuti ad effettuare un piano di investimenti ridotto del 50% rispetto a quanto sopra stabilito gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori che, alla data del presente decreto, contribuiscono al totale delle importazioni per meno del 15% ciascuno.

Art. 8.

Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno

1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, non aventi carattere di sistematicità, rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe:

a) il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, è ridotto a un mese prima dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non esprima il proprio diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.

b) non sono richieste le garanzie all'art. 3, comma 2, per importazioni di durata non superiore a sei mesi.

c) non è richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1;

d) l'importatore è tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale;

e) nel caso la durata totale delle importazioni non superi quattro mesi nell'arco di un anno, non è richiesta la presentazione del piano di investimenti di cui all'art. 7.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, decorre dal ricevimento dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.

2. Le autorizzazioni alle importazioni di gas naturale sono trasmesse, oltre che al richiedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

3. Le autorizzazioni all'importazione possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora il richiedente non comunichi entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione l'avvenuto perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto all'estero e di stoccaggio strategico previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La revoca di una autorizzazione all'importazione costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione allo stesso soggetto e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

5. I titolari di una autorizzazione all'importazione di gas naturale sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati sulle importazioni effettuate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 27 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

01A4382

DECRETO 27 marzo 2001.

Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che i titolari delle concessioni di coltivazione relative a giacimenti in avanzata fase di coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti oggetto della concessione di coltivazione siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas;

Visto l'art. 13, comma 7, dello stesso decreto, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso in cui riconosca la possibilità sopra indicata, e valutata altresì la necessità di incrementare le capacità del sistema di stoccaggio nazionale, pubblica le informazioni ricevute nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia, stabilendo un ter-

mine per la presentazione delle domande per l'ottenimento di concessioni di stoccaggio relativamente agli stessi giacimenti;

Visto l'art. 13, comma 8, dello stesso decreto, che stabilisce che il titolare di una concessione di coltivazione ha in ogni caso la facoltà di presentare domanda di concessione di stoccaggio;

Visto l'art. 13, comma 9, dello stesso decreto, che stabilisce che in caso di concorrenza fra più domande la concessione è attribuita, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori;

Visto l'art. 13, comma 10, dello stesso decreto, che stabilisce che, in assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attività di coltivazione;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 28 dello stesso decreto, per incrementare le capacità di stoccaggio nel territorio nazionale ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e del funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, stabilire indirizzi e modalità per l'accesso ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione per la loro conversione in stoccaggio;

Visto l'art. 29 dello stesso decreto, che stabilisce che ogni tipo di concessione per l'esercizio di un'attività nel settore del gas sia rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori, resi pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per l'idoneità alla conversione in stoccaggio di un giacimento in coltivazione

1. I criteri in base ai quali un giacimento in fase avanzata di coltivazione è ritenuto suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibito a stoccaggio sono rappresentati da:

a) presenza di una trappola con una roccia di copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso formazioni soprastanti;

b) elevata percentuale delle riserve prodotte, rispetto alle riserve originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute;

c) efficienza allo stoccaggio superiore al 30%, definita come rapporto tra il working gas e la somma del working gas e del cushion gas, sia in termini di reali prestazioni erogative sia di economicità;

d) porosità dell'ordine, o superiore, al 20%, e permeabilità dell'ordine, o superiore, a 20 mD.

Art. 2.

Procedura per l'attribuzione di concessioni di stoccaggio relative a giacimenti in coltivazione

1. In prima applicazione del presente decreto, entro un mese dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di concessioni di coltivazione forniscono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativamente ai giacimenti in terraferma rispondenti ai criteri stabiliti nell'art. 1, con riserve di gas originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute, superiori a un miliardo di Smc, per i quali almeno l'80% delle riserve producibili sia stato prodotto, le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas, indicando tipologia e storia produttiva del giacimento, con particolare riguardo al meccanismo di produzione e all'andamento della produttività dei pozzi in funzione della pressione.

2. Entro i successivi tre mesi, previa valutazione dei dati inviati, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata altresì la necessità di incrementare le capacità del sistema di stoccaggio nazionale, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas, seleziona i giacimenti di cui al comma 1 e ne pubblica l'elenco nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia con i relativi dati di massima, unitamente al programma di previsione delle capacità di stoccaggio programmate in funzione dell'evoluzione dei consumi e del grado di sicurezza del sistema. Con avviso pubblicato nello stesso numero del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia sono stabilite le modalità di prenotazione e di accesso ai «data rooms» di cui al comma 4 da parte degli interessati, stabilendo altresì le caratteristiche del contratto di consultazione e il relativo corrispettivo economico, a copertura dei costi del servizio di consultazione.

3. Gli operatori interessati individuano, nell'elenco dei giacimenti pubblicato, i giacimenti che intendono sviluppare e entro due mesi presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiesta di acquisizione dei dati di dettaglio necessari per effettuare lo studio di fattibilità per la conversione in stoccaggio del giacimento, allegando, nel caso non sia già in possesso dello stesso Ministero, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso della necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei requisiti sopra citati, trasmettere ai titolari delle concessioni di coltivazione interessati.

4. I titolari delle concessioni di coltivazione relative ai giacimenti per i quali è stata presentata richiesta di acquisizione dei dati, sono tenuti entro due mesi ad allestire, per ogni giacimento, un «data room» presso le loro sedi, rendendo noti i seguenti dati:

a) quantità e qualità dei fluidi di formazione;

b) rilievi sismici 2D e studi di interpretazione geofisica, geologica e di giacimento;

c) gas originariamente in posto e riserve residue;

d) profilo di produzione;

e) andamento delle pressioni di testa e di fondo durante la produzione;

f) situazione dei pozzi e schemi di completamento;

g) descrizione delle facilities di superficie,

e, qualora disponibili:

a) rilievi sismici 3D e 4D del giacimento;

b) dati su carotaggi della roccia di copertura e del giacimento;

c) risultati di test d'iniettività e di prove di erogazione;

d) logs di monitoraggio della distribuzione e dell'andamento del gas prodotto o iniettato in giacimento durante il test di iniettività;

e) i dati necessari per la valutazione preliminare del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

5. Entro i tre mesi successivi al termine delle operazioni complessive di consultazione, gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 26 aprile 1974, n. 170 e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, purché dotati di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguate al progetto, possono presentare istanza di concessione di stoccaggio in concorrenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per uno o più dei giacimenti di cui al comma 2. Le domande pervenute successivamente sono dichiarate irricevibili.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, e dell'art. 33 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, possono presentare istanza di concessione di stoccaggio imprese del gas italiane o aventi sede o controllate da imprese aventi sede in altri Stati che ammettono le imprese del gas italiane allo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti ricadenti sotto la loro giurisdizione.

7. Le istanze pervenute entro i termini di cui al comma 5 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

8. Successivamente al 1º gennaio 2002, in relazione alle disposizioni sulla separazione societaria di cui all'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il titolare della relativa concessione di coltivazione intenda presentare istanza di concessione di stoccaggio ai sensi dei commi precedenti, deve contestualmente indicare il soggetto al quale attribuire la concessione di stoccaggio, che è tenuto a controfirmare l'istanza di concessione di stoccaggio e il relativo progetto di massima. Il soggetto indicato non può presentare direttamente istanza di concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento.

9. Alla domanda deve essere allegato, in busta sigillata, il progetto di massima dello stoccaggio, comprensivo dei relativi costi, ché deve essere redatto sulla base di un modello dinamico che espliciti i seguenti elementi:

a) working gas e massima portata di punta giornaliera;

b) cushion gas e capacità massima di stoccaggio;

c) valori della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse fasi di esercizio;

d) tipologia di pozzi e di completamento;

e) numero di pozzi dedicati allo stoccaggio;

f) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;

g) dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento.

10. La selezione tra tutte le domande presentate è effettuata entro tre mesi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in base ai seguenti criteri, valutati nell'ordine:

a) completezza e razionalità del progetto di stoccaggio e del relativo programma lavori proposto;

b) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;

c) minore entità degli investimenti, a parità di prestazioni assicurate dal progetto di stoccaggio;

d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferiti alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale.

11. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette copia del decreto di conferimento, del programma dei lavori e del piano degli investimenti approvati col decreto stesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio.

12. Il decreto di conferimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, riportando per estratto il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate. Con lo stesso decreto è approvato l'elenco delle pertinenze relative alla precedente concessione di coltivazione funzionali all'attività di stoccaggio, che divengono direttamente e contestualmente pertinenze della concessione di stoccaggio.

13. Ove in una concessione di coltivazione esistano più giacimenti, solo alcuni dei quali idonei allo stoccaggio, la procedura sopra indicata si sviluppa unicamente per quei giacimenti potenzialmente oggetto della conversione in stoccaggio.

14. Ove la concessione di stoccaggio da attribuire comprenda totalmente la relativa concessione di coltivazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca della concessione di coltivazione contestualmente al conferimento della concessione di stoccaggio.

15. Indipendentemente da quanto previsto ai commi precedenti, resta ferma la facoltà del titolare di una concessione di coltivazione di presentare domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio per giacimenti non compresi nell'elenco di cui al comma 2.

Art. 3.

Attribuzione di concessioni di stoccaggio in caso rinuncia a concessioni di coltivazione

1. In caso di presentazione di istanza di rinuncia relativamente ad una concessione di coltivazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata l'eventuale idoneità ed opportunità della conversione in stoccaggio del giacimento cui essa si riferisce, può avviare una procedura per l'attribuzione del giacimento stesso in concorrenza in concessione di stoccaggio con le modalità di cui all'art. 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000, non è dovuto al titolare della concessione di coltivazione rinunciatario, ma è versato dal titolare della nuova concessione di stoccaggio in apposito capitolo

del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassegnazione tra le risorse disponibili per l'incentivazione alla conversione di giacimenti in stoccaggio di cui all'art. 13, comma 3, del sopracitato decreto. Il titolare della concessione di coltivazione rinunciatario è tenuto al versamento su detto capitolo di una somma corrispondente alle spese di ripristino del sito in cui aveva luogo la coltivazione.

Art. 4.

Banca dati dei giacimenti in avanzata fase di coltivazione

1. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i titolari di concessione di coltivazione relativa ai giacimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, con riserve di gas originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute, superiori a 500 milioni di Smc, per i quali almeno il 60% delle riserve producibili sia stato prodotto, devono inviare su supporto informatico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le informazioni di cui all'art. 2, comma 1.

2. Trascorso tale termine, le stesse informazioni sono altresì inviate al momento in cui altri giacimenti raggiungano i parametri di cui al comma 1.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Con successivi decreti, ove necessario, saranno stabilite le procedure per consentire la conversione in stoccaggio di ulteriori giacimenti in fase avanzata di coltivazione.

Art. 6.

Ampliamento delle capacità di stoccaggio in concessioni di stoccaggio vigenti

1. L'ampliamento delle capacità di stoccaggio in una concessione vigente, realizzato mediante estensione dello stoccaggio ad altri livelli o mediante l'incremento della pressione massima di stoccaggio, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa valutazione della necessità di incrementare le capacità del sistema di stoccaggio nazionale, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas e sentito, nei casi di maggiore rilevanza, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

2. L'autorizzazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, riportando per estratto il programma dei lavori approvato.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette copia dell'autorizzazione, del programma dei lavori e del piano degli investimenti, approvati col decreto stesso, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio.

Art. 7.

Attribuzione di concessioni di stoccaggio su giacimenti esauriti

1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia delle informazioni disponibili in merito a giacimenti esauriti in terraferma di idrocarburi gassosi, rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 e con riserve originariamente in posto superiori a 500 milioni di Smc, per i quali la relativa concessione di coltivazione sia cessata.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2 possono presentare domanda di concessione di stoccaggio relativamente ai giacimenti di cui al comma 1.

3. La domanda è pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e, per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente allo stesso giacimento.

4. Alle domande di concessione di stoccaggio presentate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi da 9 a 12 dell'art. 2.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non è dovuto il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 8.

Attribuzione di concessioni di stoccaggio non prorogate

1. Qualora alla scadenza della concessione di stoccaggio, incluse le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per motivi non imputabili al concessionario, non accordi la proroga richiesta, in caso di attribuzione della stessa concessione a un nuovo operatore, da effettuare mediante le procedure di concorrenza di cui all'art. 7, commi 3 e 4, al titolare precedente è riconosciuto, a carico del nuovo operatore, il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. Nel caso alla scadenza la concessione di stoccaggio non sia attribuita ad altro operatore, il titolare precedente ha diritto di estrarre e di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, del totale del gas presente nel giacimento nei livelli non più adibiti a stoccaggio, fermo restando l'obbligo del ripristino del sito.

Art. 9.

Attribuzione di concessioni di stoccaggio decadute

1. In caso di pronuncia di decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 6 della legge 26 aprile 1974, n. 170, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può attribuire la concessione di stoccaggio a un nuovo soggetto in concorrenza mediante le procedure di cui all'art. 7, commi 3 e 4.

2. Il concessionario decaduto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, sopra citato può estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario.

3. Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente trasferite al nuovo concessionario, previo versamento su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del corrispettivo ad esse relativo, di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per la riassegnazione tra le risorse disponibili per l'incentivazione alla conversione di giacimenti in stoccaggio di cui all'art. 13, comma 3, del sopracitato decreto.

4. In ogni caso il concessionario decaduto è tenuto a versare su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una somma equivalente alle spese di ripristino del sito.

Art. 10.

Attribuzione di concessioni di stoccaggio rinunciate

1. Nel caso di rinuncia da parte di un operatore di una concessione di stoccaggio, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può attribuire la concessione di stoccaggio a un nuovo soggetto in concorrenza mediante le procedure di cui all'art. 7, commi 3 e 4.

2. Il concessionario rinunciatario può estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario.

3. Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente trasferite al nuovo concessionario previo versamento sull'apposito capitolo di cui all'art. 9, comma 3, del corrispettivo ad esse relativo, di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

4. In ogni caso il concessionario rinunciatario è tenuto a versare su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una somma equivalente alle spese di ripristino del sito.

Art. 11.

Norme finali

1. Con successivo decreto saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 27 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

01A4383

DECRETO 17 aprile 2001.

Modifiche al decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;

Visto il titolo II del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE.

Visto il titolo III del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile;

Visto il titolo IV del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;

Visto il titolo V del decreto sopra citato, che determina le disposizioni transitorie e finali;

Considerato che in data 22 dicembre 2000 è stato costituito un consorzio fra SoGIN, ENEA ed FN per lo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile nucleare ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, lettera *e)*;

Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, fino alla rideterminazione operata della stessa Autorità, in base all'art. 9 del citato decreto, alla copertura dei costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto iii), del decreto citato realizzate dal Consorzio SoGIN, ENEA ed FN;

Vista la delibera n. 220/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000 «Ulteriore proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79»;

Vista la delibera n. 67/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 22 marzo 2001 «Proposta urgente

al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79»;

Considerato che nella delibera n. 220/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene, fra l'altro, che la verifica dei programmi predisposti dalla società SoGIN S.p.a. in ordine alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonché alle attività a queste connesse e conseguenti, anche al fine di valutare l'economicità di detti programmi rispetto agli obiettivi perseguiti, necessiti di ulteriori approfondimenti in ragione della complessità della materia;

Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, per l'anno 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale in misura non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; e che sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per finanziamento dell'attività di ricerca vengono interamente assegnate alla società CESI S.p.a.;

Considerato che la società CESI S.p.a. ha intrapreso un programma diversificato di attività di ricerca e sviluppo di interesse generale del sistema elettrico nazionale, anche ad alto rischio tecnico-economico, di cui alcune attività sono in corso alla data di emanazione del presente decreto;

Considerato che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto 26 gennaio 2000, al fine di assicurare la necessaria trasparenza ed equità della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza delle proposte stesse rispetto all'esigenza di incrementare la competitività ed efficienza del sistema elettrico nazionale non potrà essere operativo prima del mese di giugno dell'anno 2001;

Considerata l'opportunità di assicurare la necessaria continuità delle attività di ricerca intraprese dalla società CESI S.p.a. che non risultano ancora concluse;

Considerato, in difforme avviso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, non implica la necessità di comprendere nella procedura di quantificazione dei costi non recuperabili tutti gli impianti dell'impresa produttrice distributrice;

Considerato altresì che l'eventuale maggiore valorizzazione economica, conseguente all'applicazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è recuperata attraverso il meccanismo previsto all'art. 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000;

Considerato che l'eventuale inclusione nella procedura di quantificazione in argomento degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, equivarrebbe a considerarli, di fatto, come fonte di costi non recuperabili con segno negativo, nel qual caso non sarebbe giustificata la diversa procedura di recupero prevista all'articolo 5, comma 9, del decreto medesimo;

Considerato che il comma 10 dell'art. 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 si riferisce all'insieme degli impianti di proprietà o nella disponibilità di ciascuna impresa produttrice distributrice alla data del 19 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 dicembre 2001 procede alla rideterminazione di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.

2. Entro il 31 maggio 2001, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto iii), del decreto di cui al comma 1, svolte dal Consorzio SoGIN-ENEA-FN, come definite alla data della sua costituzione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 2.

Disposizioni in materia di continuità delle attività di cui al titolo IV del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.

1. Per l'anno 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, nel seguito denominato Fondo, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, da coprire attraverso una componente della tariffa di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale per i clienti del mercato libero in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo vengono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui al comma 3, alla società CESI S.p.a., a copertura dei costi delle attività di progetti di ricerca ammessi al finanziamento.

3. Solo ai fini di quanto previsto al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di ricerca predisposti dalla società CESI S.p.a. da ammettere a copertura parziale o totale a carico del Fondo. La verifica dei suddetti programmi di ricerca è effettuata per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, nonché tenendo conto di criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica, altresì, che i risultati dei progetti di ricerca ammessi a copertura parziale o totale a carico del Fondo vengano diffusi con i mezzi più opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

Art. 3.

Disposizioni in materia di quantificazione degli oneri

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, dopo le parole «per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici» sono inserite le seguenti parole, «esclusi gli impianti di cui all'art. 3, commi 2 e 3,».

2. All'art. 5, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, le parole «come definito al comma 7» sono sostituite dalle seguenti parole «come definito al comma 8».

3. All'art. 5, comma 8, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, le parole «di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, nonché dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo» sono sostituite dalle parole « di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo».

Art. 4.

Trasferibilità dei costi non recuperabili in caso di cessione di impianti

1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Nel caso di cui al comma 2, l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti per gli impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)*, del titolo I, non può essere superiore all'ammontare che sarebbe riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'art. 5 del presente titolo, qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta impresa.

4. Ogni anno, alle imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)*, del titolo I, e ammessi alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del presente titolo, che hanno registrato, nel corso dell'anno precedente, costi non recuperabili positivi, è liquidato il relativo ammontare, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Gli eventuali costi non recuperabili negativi registrati dalle imprese

proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I, sono versati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico nelle misure e con le modalità di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto.

5. Nel caso in cui, in un determinato anno, la somma algebrica dei costi non recuperabili di competenza di ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I, sia maggiore dell'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente titolo, qualora tali impianti non fossero stati trasferiti, tale differenza sarà ripartita fra le impese proprietarie dei medesimi impianti nelle misure e con le modalità di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

ALLEGATO

TRASFERIBILITÀ DEI COSTI NON RECUPERABILI NEL CASO DI CESSIONE DI IMPIANTI

In caso di cessione, da parte delle imprese produttrici-distributrici, di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I, del presente decreto, si applica agli impianti ceduti lo stesso trattamento, secondo il meccanismo di seguito descritto, previsto per quelli non oggetto di cessione.

1. Il ricorso ad interventi tariffari a carico degli utenti avviene solo qualora l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili, che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, se tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa, risulti positivo.

2. Le imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I del presente decreto, e ammessi alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del titolo II del presente decreto, che in un anno registrano costi non recuperabili positivi hanno diritto, nell'anno successivo, al reintegro degli stessi - purché la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della medesima impresa produttrice-distributrice, sia inferiore o uguale all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa - attraverso la Cassa conguaglio del settore elettrico.

3. Le imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I del presente decreto, che in un anno registrano costi non recuperabili negativi sono tenute a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nei limiti dei costi non recuperabili negativi da esse registrati, le somme necessarie a coprire i costi non recuperabili positivi riconosciuti ad altre imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I del presente decreto. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a liquidare la reintegrazione dovuta alle imprese aventi diritto, secondo le seguenti modalità.

Se la somma algebrica dei costi non recuperabili riconosciuti a ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I del presente decreto risulta negativa, le imprese che hanno registrato costi non recuperabili negativi verseranno, in misura proporzionale all'ammontare dei costi non recuperabili negativi registrati da ciascuna di esse, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una somma tale da compensare in pieno i costi non recuperabili positivi delle altre imprese. L'eventuale parte residua di costi non recuperabili negativi è portata a compensazione di futuri costi non recuperabili positivi. Per la singola impresa, l'ammontare dei costi non recuperabili registrati in ciascun anno è determinato come somma algebrica dei costi non recuperabili maturati nell'anno medesimo, e dell'eventuale parte residua dei costi non recuperabili negativi portata a compensazione di futuri costi non recuperabili positivi come sopra determinata.

Se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I del presente decreto risulta positiva, ma inferiore o uguale all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa, alle imprese che hanno registrato costi non recuperabili positivi viene riconosciuto un ammontare pari ai costi non recuperabili positivi registrati.

Se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)* del titolo I del presente decreto risulta positiva, e superiore all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa, la differenza è detratta proporzionalmente dai costi non recuperabili registrati dalle imprese che hanno registrato costi non recuperabili positivi.

4. Alla fine del periodo di compensazione dei costi non recuperabili, se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della impresa produttrice-distributrice risulta positiva, si attiverà un'apposita componente tariffaria per addebitare tale onere agli utenti nei periodi successivi, nei limiti di quanto riconosciuto ai sensi dei punti precedenti; se, invece, essa è negativa, allora verrà annullata.

01A4456

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 aprile 2001.

Individuazione degli organismi collegiali che svolgono funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato disposto che, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo politico responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individui i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, con il quale è stato emanato il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato emanato il testo unico sugli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, con il quale è stato emanato il regolamento recante il riordino del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 aprile 1997, n. 236, con il quale è stato emanato il regolamento recante l'istituzione del servizio di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, con il quale sono state dettate norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza degli archivi;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, concernente la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 ottobre 1995, con il quale è stata costituita la commissione per la cura e la definizione degli atti e delle procedure relative al personale già appartenente all'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 marzo 2000, concernente l'organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero delle comunicazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono indispensabili per le attività istituzionali affidate al Ministero delle comunicazioni, i seguenti organismi collegiali:

il consiglio di amministrazione;

il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

il collegio preposto al servizio di controllo interno del Ministero delle comunicazioni;

le commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni;

la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo;

la commissione per la cura e la definizione degli atti e delle procedure relative al personale già appartenente all'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il Forum permanente delle comunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A4257

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 20 aprile 2001, n. **1.1.26/10888/9.92.**

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.

A tutti i Ministeri - Ufficio legislativo

Sono passati quindici anni dall' emanazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 24 febbraio 1986, che dettava regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi. Si trattò del primo tentativo, attuato d'intesa con le Presidenze dei due rami del Parlamento, di dare avvio al procedimento di miglioramento qualitativo della produzione legislativa, attraverso l'affinamento e l'omogeneizzazione della tecnica di formulazione dei testi.

Quella circolare ha dato i suoi frutti ed ha stimolato l'attenzione al valore della qualità nella redazione dei testi normativi. Valore che consiste nella stessa intelligibilità di tali testi e, quindi, nella complessiva trasparenza del procedimento formativo delle norme.

Da quella data molti mutamenti sono intervenuti. Dal confronto di tecniche legislative diverse osservate da Comunità internazionali e da altri Stati, alle modificazioni del regolamento della Camera dei deputati che ha istituito il vaglio del Comitato per la legislazione, alla recente attenzione per l'analisi di impatto della regolazione (AIR), alle modalità di conservazione e trattamento dei testi con strumenti informatici, che postulano il ricorso a metodi omogenei di catalogazione.

Da ciò l'avvertita esigenza di dare corso ad una revisione di quelle regole e raccomandazioni, rinnovando, a tal fine, la collaborazione istituzionale con le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alla presente circolare seguirà la predisposizione, a cura del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una guida sulla redazione dei testi normativi. Tale guida formulerà sulla base del contenuto della presente circolare, ed in modo più analitico, le regole e le raccomandazioni ivi contenute, completandole con riferimento alla redazione dei testi regolamentari.

Roma, 20 aprile 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: AMATO

ALLEGATO

REGOLE E RACCOMANDAZIONI PER LA FORMULAZIONE TECNICA DEI TESTI LEGISLATIVI (1)

1. Titolo dell'atto legislativo.

a) Nel titolo dell'atto legislativo è esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa. Non sono quindi adottate né espressioni generiche, né semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli «muti»). Il titolo dei progetti di legge è pertanto adeguatamente riformulato se, nel corso dell'*iter*, vengono introdotte rilevanti modifiche. Nel titolo sono in particolare specificati i seguenti elementi, ove essi costituiscano il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto: 1) la presenza di deleghe legislative; 2) l'atto o gli atti oggetto di modifica; 3) la normativa comunitaria recepita o la modifica di atti di recepimento, indicando sempre la normativa comunitaria di riferimento; 4) il carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente. Nel titolo è inoltre indicato l'oggetto delle disposizioni tributarie eventualmente contenute nell'atto (articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212).

2. Aspetti generali dell'atto legislativo.

a) L'atto legislativo disciplina materia omogenea. La ripartizione delle materie all'interno dell'atto è operata assicurando il carattere omogeneo di ciascuna partizione, ivi compreso l'articolo, nonchè di ciascun comma all'interno dell'articolo.

b) Ogni precetto normativo contenuto nell'atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione.

c) Le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione.

d) Le disposizioni contenenti deleghe legislative, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, recano i seguenti elementi: 1) il destinatario della

---

(1) Nel presente testo le «raccomandazioni» sono riportate con opportuna evidenziazione e in carattere corsivo al termine dei paragrafi che trattano la materia corrispondente. In assenza di esplicite indicazioni i principi enunciati devono intendersi come «regole».

Le regole e le raccomandazioni del presente testo sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati.

delega (il Governo); 2) il termine per l'esercizio della delega e l'eventuale termine per l'emanazione di disposizioni integrative o correttive; 3) l'oggetto della delega; 4) i principi e i criteri direttivi (che devono essere distinti dall'oggetto della delega). Il termine «delega» è usato esclusivamente in presenza di una delegazione legislativa con la formula: «Il Governo è delegato ad adottare...». È inoltre sempre indicata la denominazione propria dell'atto da emanare (decreto legislativo) ed è precisato se la delega può essere esercitata con uno o più atti. Le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo. Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega.

e) Le disposizioni che attribuiscono al Governo un potere regolamentare specificano sempre se si tratta di regolamenti di esecuzione, di delegificazione, di organizzazione o ministeriali, richiamando espressamente, a seconda dei casi, i relativi commi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel caso di regolamenti di delegificazione sono altresì indicate le norme generali regolatrici della materia.

f) Le disposizioni che prevedono l'emanazione di un testo unico indicano sempre se il predetto testo è retto da una delega legislativa o da una mera autorizzazione alla raccolta di norme, nonchè se il testo unico deve essere redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ovvero secondo un'autonoma disciplina.

g) Le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto «al Parlamento».

h) Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico delle regioni o degli enti locali o che delegano, trasferiscono o conferiscono compiti e funzioni non individuano direttamente gli organi competenti né il tipo di atto da emanare.

RACCOMANDAZIONI

Qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, si raccomanda che l'ordine delle disposizioni contenute nell'atto osservi la seguente sequenza:

a) *parte introduttiva, contenente «disposizioni generali»: finalità dell'atto e principi generali espressi in modo da facilitarne l'interpretazione (sono da escludere norme meramente programmatiche o semplici dichiarazioni di intenti non attinenti alle finalità dell'atto); ambito di operatività dell'atto, con una definizione, chiara ma non rigida, del campo di applicazione, sia oggettivo che soggettivo; definizioni;*

b) *parte principale, contenente: disposizioni sostanziali e procedurali relative alla materia disciplinata; eventuali previsioni sanzionatorie;*

indicazione delle strutture pubbliche coinvolte nell'intervento normativo (copertura amministrativa) e disposizioni finanziarie;

c) *parte finale, contenente: disposizioni relative all'attuazione dell'atto; disposizioni di coordinamento normativo (volte a chiarire anche l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni relativamente ad altre già vigenti); disposizioni abrogative; disposizioni transitorie;*

d) *disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto e sulla decorrenza (o scadenza) di efficacia di singole disposizioni.*

Occorre distinguere le finalità da elementi delle fattispecie da disciplinare. È opportuno non inserire in ogni disposizione le finalità, raggruppandole nella parte introduttiva.

In un atto che contenga principi fondamentali per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, è opportuno che i predetti principi siano collocati in una parte dell'atto diversa da quella eventualmente contenente norme immediatamente applicabili in assenza di leggi regionali ovvero applicabili a decorrere da una data prefissata, in caso di mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi medesimi.

Le disposizioni concernenti la copertura finanziaria sono preferibilmente accorpate in un unico articolo.

È opportuno che le disposizioni transitorie indichino un ambito temporale definito per la loro applicazione.

È opportuno che ciascun articolo sia costituito da un numero limitato di commi.

3. Rapporti tra atti normativi.

a) È privilegiata la modifica testuale («novella») di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

b) Non si ricorre alla tecnica della novellazione nel caso di norma transitoria, con particolare riguardo a testi unici.

c) Se un atto ha subito modifiche, eventuali «novelle» sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti.

d) Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una «novella»: infatti l'espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della «novella».

e) Non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi.

f) Qualora si intenda disciplinare con legge una materia già oggetto di delegificazione, si opera non mediante «novella» di atti di rango subprimario, bensì mediante autonoma disposizione legislativa chiarendo: 1) ove possibile, le parti dell'atto secondario che sono abrogate; 2) se la modifica comporta anche un aggiornamento dei principi della delegificazione; 3) se in futuro permane l'autorizzazione già conferita al Governo a disciplinare la materia con regolamento.

g) La cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: «tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate») non è utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

h) Nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, per mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, si utilizza la seguente formula: «Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:».

i) Ove con l'atto legislativo si intendano fissare principi fondamentali per le regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, tale intento deve risultare chiaramente esplicitato.

l) La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: «Il comma ... dell'articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che...». L'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo (in particolare, per le disposizioni tributarie, si veda l'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000). Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo. L'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 vieta peraltro di attribuire effetto retroattivo alle disposizioni tributarie.

m) La modifica a norme dei testi unici «misti» previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 è fatta unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. In caso di sostituzione o aggiunta di articoli o commi è necessario precisare, apponendo la lettera L o R, il rango della disposizione oggetto di modifica. Ove la modifica sostituisca un intero articolo, o introduca un articolo aggiuntivo, la novella reca, dopo la parola «ART.», la lettera (L o R) corrispondente alla fonte che opera la modifica. Se la modifica comporta la sostituzione o l'aggiunta di un comma all'interno di un articolo a contenuto «misto», la lettera (L o R) è posta in calce al comma stesso. Se la sostituzione riguarda singole parole, tale indicazione è invece omessa, fermo restando che modifiche a

parti di testo di livello inferiore al comma possono essere apportate solo da atti di fonte pariordinata.

RACCOMANDAZIONI

È opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.

Analoga previsione è contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel quale caso l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.

4. Terminologia.

a) Per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca elettronica dei testi, i medesimi concetti ed istituti sono individuati con denominazioni identiche sia nel titolo sia nei vari articoli e negli allegati, senza fare ricorso a sinonimi. I concetti e gli istituti utilizzati in un atto sono gli stessi utilizzati in precedenti atti normativi per le medesime fattispecie, salvo che il fine esplicito della disposizione sia di rinominarli.

b) Nella formulazione dei precetti è adottata la massima uniformità nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro.

c) È evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma («deve»; «ha l'obbligo di»; «è tenuto a»).

d) È evitata la forma passiva (in particolare il «si» passivante) quando con il suo impiego non risulta chiaro l'agente o il destinatario cui la disposizione si riferisce.

e) È evitata la doppia negazione.

f) Se in un atto legislativo si intende porre una formulazione disgiuntiva assoluta («*aut... aut*») e non relativa («*vel*») e dal contesto non risulta evidente tale intento, il dubbio è sciolto ripetendo la disgiunzione «o» due volte. È evitato l'impiego dell'espressione «e/o».

g) Nell'uso di una enumerazione è espresso chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo della stessa.

h) Qualora sia necessario ripetere più volte in uno stesso testo la medesima espressione composta, è consentita la sua sostituzione con una denominazione abbreviata, riportando nella prima citazione l'espressione stessa per esteso seguita dalla denominazione abbreviata che sarà usata al suo posto, preceduta dalle parole «di seguito denominato/a».

i) Il verbo «abrogare» è utilizzato con riferimento a disposizioni di atti legislativi di livello non inferiore al comma (o alla lettera se il comma

è diviso in lettere; oppure al numero o alla ulteriore unità minima in cui è ripartito il numero). Quando si intenda invece riferirsi a periodi (frasi sintatticamente complete che terminano con il punto) o parole è usato il verbo «sopprimere» (ad esempio: «Il comma ... è abrogato»; «Il terzo periodo del comma ... è soppresso»; «Al comma ... le parole: ... sono soppresse»).

l) Per evitare forme enfatiche di redazione del testo, le lettere iniziali maiuscole sono limitate ai soli casi di uso corrente. In ogni caso, all'interno di uno stesso testo legislativo, si seguono criteri rigorosamente uniformi.

m) È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente.

n) La parola straniera assunta nella lingua italiana è usata esclusivamente al singolare, salvo i casi già entrati nell'uso.

o) Con riferimento a termini, è usata l'espressione «proroga» quando il termine non è ancora scaduto e l'espressione «differimento» quando il termine è già scaduto.

p) Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine «intesa» per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri).

RACCOMANDAZIONI

I termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico sono impiegati in modo appropriato, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne. Se un termine tecnico-giuridico ha un significato diverso da quello che lo stesso termine ha nel linguaggio corrente, occorre fare in modo che dal contesto sia chiaro in quale delle due accezioni il termine è impiegato.

È opportuno ricorrere a definizioni allorchè i termini utilizzati non siano di uso corrente, non abbiano un significato giuridico già definito in quanto utilizzati in altri atti normativi ovvero siano utilizzati con significato diverso sia da quello corrente sia da quello giuridico.

È opportuno che i termini stranieri entrati nell'uso della lingua italiana e privi di sinonimi in tale lingua di uso corrente siano corredati da una definizione.

È opportuno che, ove si ricorra a denominazioni abbreviate ai sensi della lettera h), queste contengano almeno una parola che specifichi il contenuto relativamente alla materia trattata, al fine di agevolare la ricerca elettronica.

È opportuno che, ove siano previsti termini, questi siano espressi in mesi (anzichè in giorni o anni), salvo che la disposizione fissi una data determinata.

Con riferimento a quanto previsto alla lettera p), ove non sia possibile fare ricorso ai termini «intesa» e «concerto», si raccomanda l'uso del termine «accordo», in particolare con riferimento ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.

5. Numerazione e rubricazione degli articoli.

a) Gli articoli degli atti legislativi recano una numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali. Pertanto anche nel caso di atti consistenti di un articolo unico, detto articolo è contrassegnato come «ART. 1».

b) Oltre alla numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali, gli articoli recano, di norma, anche una rubrica. In ogni caso si segue il criterio della uniformità: o di rubriche sono corredati tutti gli articoli o nessuno lo è. Recano sempre una rubrica gli articoli dei disegni di legge finanziaria, comunitaria, dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, nonchè degli atti contenenti deleghe legislative e disposizioni di delegificazione. L'articolo unico, peraltro, non è corredato di rubrica.

6. Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi.

a) Gli articoli aggiuntivi, da inserire con «novelle» in testi legislativi previgenti, sono contrassegnati con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale devono essere collocati, integrato con l'avverbio numerale latino (*bis*, *ter*, *quater*, eccetera).

b) Il tipo di numerazione di cui alla lettera *a)* è adottato anche per gli articoli aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo articolo del testo previgente.

c) Anche in caso di articolo unico non recante la numerazione cardinale, gli articoli aggiuntivi sono denominati: ART. 1-*bis*, ART. 1-*ter*, e via dicendo.

d) Articoli aggiuntivi che debbano essere collocati prima dell'articolo 1 di un atto legislativo previgente o dell'articolo unico non recante la numerazione cardinale sono contrassegnati con i numeri «01», «02», «03», eccetera.

e) Gli articoli da inserire in testi legislativi previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, sono contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale vengono inseriti, integrato da un numero cardinale (l'articolo inserito tra l'1-*bis* e l'1-*ter* diviene quindi 1-*bis*.1). L'articolo inserito tra l'1 e l'1-*bis* è denominato 1.1 . Un ulteriore articolo inserito

tra l'1.1 e l'1-*bis*, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1., e così di seguito.

f) Gli articoli aggiuntivi, per la rubricazione, si conformano alla impostazione del testo nel quale vanno ad inserirsi: tali articoli sono pertanto dotati di rubrica solo nel caso in cui gli articoli di quel testo ne siano dotati, a meno che, con espressa decisione, non si stabilisca di apporre rubriche anche ai rimanenti articoli dell'atto legislativo.

7. Partizioni interne degli articoli.

a) Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo.

b) Tutti gli atti legislativi sono redatti con i commi numerati.

c) In uno stesso articolo, i commi sono contrassegnati con i numeri cardinali, seguiti dal punto.

d) Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero cardinale «1».

e) Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anzichè in periodi; il comma che reca una «novella». Nei riferimenti normativi l'espressione « periodo» è impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il punto. L'espressione «capoverso» è utilizzata esclusivamente in presenza di «novelle», secondo quanto previsto al numero 9, lettera *f*).

f) Quando il comma si suddivide in lettere (seguite dalla parentesi), si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte introduttiva del comma stesso (denominata «alinea»), nonchè alla fine di ogni lettera; non si va a capo all'interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l'alinea della lettera sia alla fine di ogni numero. Qualora si renda necessario introdurre una ulteriore ripartizione all'interno del numero, si fa ricorso alla suddivisione: 1.1, 1.2, 1.3, eccetera. Al termine di una partizione in lettere o numeri non è ammesso l'inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero prima di passare al comma o alla lettera successivi.

g) Le lettere utilizzabili all'interno di un comma sono quelle dell'alfabeto italiano (non quindi le lettere j, k, w, x, y). Se le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire la elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate (*aa*), *bb*), *cc*)) e, se occorre, triplicate (*aaa*), *bbb*), *ccc*)), e così via.

h) L'impiego dei numeri cardinali seguiti dalla parentesi, per contrassegnare le suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all'interno di una suddivisione in lettere, non in alternativa a questa.

i) L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.

8. Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo.

a) Le partizioni che contraddistinguono articoli singoli e gruppi di articoli all'interno di un atto legislativo sono denominate in modo uniforme con i seguenti termini: sezione, capo, titolo, parte, libro. Tali partizioni, ove utilizzate, comprendono tutti gli articoli dell'atto.

b) Per l'uso delle partizioni di cui alla lettera *a*), si adotta la sequenza: capo, come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni; titolo, come partizione di secondo livello, comprendente uno o più capi; parte, come partizione di terzo livello, comprendente uno o più titoli; libro, come partizione di quarto livello, comprendente una o più parti.

c) In riferimento alla sequenza di cui alla lettera *b*), è escluso l'impiego di una partizione superiore quando non sia stata utilizzata quella inferiore. Fa eccezione la sezione, che può essere utilizzata solo come eventuale partizione interna di un capo.

d) Le partizioni di livello superiore all'articolo possono essere corredate di rubriche, purchè sia rispettato il principio della uniformità enunciato al numero 5.

e) Le partizioni di livello superiore all'articolo recano una numerazione continua all'interno di ogni partizione immediatamente superiore. Ogni partizione è contrassegnata con un numero progressivo in cifre romane.

9. Norme recanti «novelle».

a) Le norme recanti «novelle» si compongono di due parti: la parte introduttiva (denominata «alinea») e la parte consistente nella «novella» in senso stretto. Questa può comprendere uno o più capoversi, come previsto alla lettera *f*).

b) L'alinea della norma recante «novella» contiene il dispositivo volto a precisare il rapporto, di sostituzione o di integrazione, tra la norma previgente e quella recata dalla «novella»: esso termina con i due punti, ai quali fa seguito la parte novellistica, inscritta fra virgolette, in apertura e in chiusura.

c) L'alinea non si limita a stabilire, genericamente, l'inserimento o l'aggiunta della «novella» nel testo previgente, ma indica sempre l'esatta collocazione della parte novellistica in detto testo, precisando quindi dopo quali parole o dopo quale comma o dopo quale articolo la «novella» vada inserita.

d) La «novella» redatta in termini di sostituzione integrale di un articolo, di un comma numerato, di una lettera o di un numero ripete, all'inizio del virgolettato, l'indicazione del numero o della lettera (ad esempio: «L'articolo 86 della legge ... è sostituito dal seguente: (a capo) "ART. 86 (eventuale rubrica se presente nel testo novellato). *1.*"».

e) Se la parte novellistica consiste di uno o più commi, lettere o numeri, essa viene riportata, fra virgolette, a capo, dopo i due punti con cui si conclude l'alinea. Se, viceversa, la «novella» consiste di un periodo o di più periodi o di semplici parole da inserire, in sostituzione o in aggiunta, nella norma previgente, la «novella» stessa è riportata, tra virgolette, di seguito all'alinea (e, quindi, senza andare a capo).

f) I riferimenti a norme recanti «novelle» sono effettuati denominando «capoverso» la «novella» in senso stretto, quando questa sostituisce o introduce un intero comma nel testo previgente; se la parte novellistica comprende una pluralità di commi da inserire o sostituire nel testo previgente, essi assumono la denominazione di «primo capoverso», «secondo capoverso», «terzo capoverso», e via dicendo, nel caso di commi non numerati. Qualora i commi introdotti dalla «novella» siano numerati, essi assumono la denominazione caratterizzata dal rispettivo numero cardinale (capoverso 1, capoverso 2, eccetera).

g) Nei riferimenti a partizioni di un articolo non rispondenti ai criteri indicati al numero 7 e al presente numero, non sono usate espressioni diverse da quelle sopra indicate né impiegate le medesime («alinea», «capoverso») con significati diversi da quelli stabiliti al numero 7 e al presente numero. Tali casi sono risolti altrimenti: ad esempio, con citazioni testuali (le parole «...» oppure le parole da «...» a «...» sono sostituite dalle seguenti: «...»).

h) Le citazioni e le «novelle» relative ai codici penali utilizzano, anche nel virgolettato, le denominazioni «comma» e «periodo». Non sono pertanto utilizzate le denominazioni originariamente in uso in tali testi («prima parte» e «capoverso»).

i) Nelle «novelle» è evitata l'utilizzazione di numeri corrispondenti ad articoli o commi abrogati in precedenza.

l) Qualora si intenda sostituire un insieme di articoli o di commi numerati con un numero minore di articoli o di commi, sono sostituiti espressamente gli articoli e i commi in corrispondenza dei quali se ne introducano di nuovi identificati con i medesimi numeri, e sono abrogati gli

articoli e i commi cui non corrispondano nuovi articoli o commi con il medesimo numero.

m) Anche quando un'intera partizione superiore all'articolo venga sostituita da una nuova partizione, contenente un numero minore di articoli, gli articoli per i quali non sia previsto un nuovo contenuto testuale sono espressamente abrogati.

n) Qualora i commi di un articolo modificato non siano numerati, non si procede alla sostituzione di un comma con più commi, ovvero alla sostituzione di più commi adiacenti con un comma solo. Ciò per non alterare la sequenza dei commi eventualmente richiamati nello stesso atto o in altri atti.

RACCOMANDAZIONI

L'unità minima del testo da sostituire con una «novella» è preferibilmente il comma (o comunque un periodo, o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di parole.

Conviene che ogni norma recante una «novella» ad un determinato atto costituisca un articolo a se stante, anzichè un comma di un articolo recante più «novelle» a diversi atti legislativi.

Le norme recanti «novelle» ad un medesimo testo sono preferibilmente collocate rispettando l'ordine del testo novellato.

Qualora si intendano apportare modificazioni a più commi di uno stesso articolo è opportuno formulare la disposizione nel modo seguente: «All'articolo ... della legge ...sono apportate le seguenti modificazioni:» cui seguono più lettere nell'ambito dello stesso comma, ciascuna delle quali indica le modificazioni a uno o più commi.

Se vi è la necessità di apportare modifiche testuali dello stesso tenore ad uno stesso atto è opportuno usare una formula riassuntiva del tipo: «l'espressione y, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: z».

10. Numerazione dei commi nelle «novelle».

a) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Se la «novella» sostituisce singoli commi dell'articolo del testo previgente con un pari numero di commi, i commi che costituiscono la «novella» sono contrassegnati con lo stesso numero cardinale dei commi sostituiti.

b) Se la «novella» introduce nuovi commi, anche mediante la sostituzione di singoli commi con un numero maggiore di commi, questi sono contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il quale sono collocati, integrato con l'avverbio numerale latino *bis, ter, quater,* e via dicendo. Tale criterio è seguito anche per i commi aggiuntivi

inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo detto comma unico.

c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente, i commi del quale non siano numerati, non sono numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non recano i commi numerati.

d) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive «novelle» sono citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi. Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Pertanto nella citazione dei commi si fa riferimento alla sequenza di essi vigente alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che rinvia ai medesimi.

e) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale siano numerati, che debbano essere collocati prima del comma 1, sono contrassegnati con i numeri «01», «02», «03», eccetera.

f) I commi che si renda indispensabile inserire tra due commi numerati aggiunti successivamente ad un testo previgente sono contrassegnati con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, integrati da un numero cardinale Il comma inserito tra l'1-*bis* e l'1-*ter* diviene quindi 1-*bis*.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-*bis* è denominato 1.1. Un ulteriore comma inserito tra l'1.1. e l'1-*bis*, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1., e così di seguito.

g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito, applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera *a)*.

11. Riferimenti normativi interni.

a) Nei riferimenti interni, cioè agli articoli ed ai commi del medesimo atto legislativo che opera il riferimento, la citazione degli articoli è completata con l'espressione «della presente legge» solo quando (e in questo caso l'integrazione diventa obbligatoria) ulteriori riferimenti ad altre fonti normative possano, nel contesto, produrre incertezze interpretative.

b) La medesima regola di cui alla lettera *a)* si applica alla citazione di un comma all'interno di uno stesso articolo; in questo caso, cioè, l'espressione «del presente articolo» è utilizzata soltanto se ulteriori riferi-

menti ad altre fonti normative o ad altri articoli possano, nel contesto, produrre incertezza.

c) Nei riferimenti interni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale.

d) Nei riferimenti interni è sempre evitato l'uso delle espressioni «precedente» e «successivo». Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

12. Riferimenti normativi esterni.

a) Nei riferimenti esterni, cioè ad atti diversi dall'atto legislativo che opera il riferimento, la citazione è fatta con la indicazione della data (giorno, mese, anno) di promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato, corredata con il relativo numero e omettendo il titolo dell'atto, salvo quanto previsto alla lettera *c)*. In caso di ripetute citazioni di una stessa legge o decreto, è ammessa – limitatamente peraltro alle citazioni successive alla prima – la semplice indicazione del numero e dell'anno, omettendo il giorno e il mese.

b) Per i riferimenti esterni ad un atto che abbia subito successive modificazioni, effettuati relativamente al testo vigente al momento dell'adozione dell'atto che opera il riferimento, è usata la formula «e successive modificazioni» (omettendo le parole «e integrazioni», che possono essere fonte di equivoci interpretativi) solo quando tali modificazioni riguardino la disposizione richiamata e non altre dello stesso atto in cui la disposizione è collocata. Per evitare possibili dubbi di legittimità costituzionale, ove il riferimento si intenda operato al testo vigente ad una data determinata, tale intento deve risultare in maniera chiara ed inequivoca. Ove si tratti della Costituzione o dei codici, la indicazione «e successive modificazioni» è omessa in quanto il riferimento si intende sempre fatto al testo vigente.

c) I riferimenti contenuti nei provvedimenti in materia tributaria sono fatti indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio (articolo 2, comma 3, della legge n. 212 del 2000).

d) Non sono ammessi i riferimenti a catena (si rinvia all'articolo x che a sua volta rinvia all'articolo y), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base.

e) Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante.

f) Nei riferimenti esterni a testi recanti commi non numerati la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero ordinale. Nel caso in cui l'articolo sia costituito da un unico comma non numerato, il riferimento è fatto all'articolo.

g) Nei riferimenti esterni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale.

h) È evitata l'espressione «ultimo – penultimo comma» o «ultimi due commi» quando ci si riferisce a commi non numerati.

i) È evitato l'uso delle espressioni: «articoli... o commi... e seguenti». È sempre indicato con precisione il numero degli articoli o dei commi cui si intende fare riferimento.

l) Per i decreti convertiti in legge, il riferimento è fatto con la formula: «decreto-legge x, convertito (, con modificazioni,) dalla legge y».

m) I testi unici o i complessi di disposizioni sono citati con la formula: «testo unico... (o disposizioni...) di cui al decreto del Presidente della Repubblica (o altro atto) ...».

n) Il riferimento ai testi unici «misti» previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 è operato unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. Nella citazione sono omesse le indicazioni (L o R) poste in calce a ciascun comma o a fianco della intestazione di ciascun articolo.

o) I regolamenti governativi e ministeriali sono citati con l'esplicita menzione del termine «regolamento» che individua la natura dell'atto e con la formula: «regolamento di cui al ...».

p) Per i decreti e gli altri atti non numerati comunque pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicati, oltre all'organo emanante e alla data (giorno, mese, anno) di emanazione, anche il numero e la data (giorno, mese, anno) della *Gazzetta Ufficiale* in cui l'atto è stato pubblicato.

q) I decreti ministeriali o interministeriali non sono richiamati in modo innominato, ma con la indicazione specifica del Ministro o dei Ministri che li hanno emanati, omettendo gli eventuali Ministri «concertati».

r) I riferimenti alle direttive e ai regolamenti comunitari sono fatti con le formule: «direttiva 95/337/CEE del Consiglio (o altro organo emanante), del 27 luglio 1995»; «regolamento (CEE) n. 737/ 95 del Consiglio (o altro organo emanante), del 26 aprile 1995». La sigla CEE è sostituita da CE per gli atti adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht (1° novembre 1993). Dal 1999 l'indicazione dell'anno (prima del numero per direttive e decisioni e dopo il numero per i regolamenti) figura su 4 cifre. Vi sono infine atti comunitari atipici i quali, sfuggendo alle suddette regole di nomenclatura, rendono necessaria la citazione della

data di emanazione dell'atto ovvero, in assenza di ogni altro riferimento utile, della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*. In caso di ripetute citazioni di uno stesso atto comunitario, limitatamente a quelle successive alla prima, nonchè ai fini della sua indicazione nel titolo del testo legislativo, è ammessa l'omissione dell'organo emanante e della data dell'atto. In tali casi si ricorre alle seguenti formule: «direttiva 68/193/CEE»; «decisione 78/884/CEE»; «regolamento (CEE) n. 1859/95».

s) I riferimenti ad accordi internazionali sono fatti con la seguente formula: «Accordo firmato a ... il ...» integrata, sulla base dei dati a disposizione, da una delle seguenti formule: 1) «ratificato ai sensi della legge ...»; 2) «la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge ...»; 3) «reso esecutivo ai sensi della (oppure "di cui alla") legge ...».

t) Quando è necessario citare partizioni di atti comunitari o internazionali è seguita la terminologia adoperata in tali testi.

RACCOMANDAZIONI

Le partizioni dell'atto normativo sono citate, preferibilmente, in ordine decrescente e separate da virgole (esempio: «articolo 1, comma 2, lettera b»).

Le partizioni di livello superiore all'articolo nella loro interezza sono citate, preferibilmente, in ordine decrescente, a partire dalla partizione di livello più alto (esempio: titolo I, capo II, sezione I).

È opportuno evitare, nei riferimenti, il rinvio ad altre disposizioni operato con l'espressione: «in quanto compatibili».

13. Allegati.

a) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli nè in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo. All'inizio di ciascun allegato è citato l'articolo (o il primo articolo) che rinvia all'allegato stesso (tranne che nel caso di allegato contenente le modificazioni apportate in sede di conversione a decreti-legge). Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato.

14. Abbreviazioni e sigle.

a) Le abbreviazioni (troncamento della parte finale della parola o di altre parti che compongono la parola) sono escluse dal testo degli atti legislativi, con la sola eccezione dell'abbreviazione della parola: «Articolo» in «ART.», ma limitatamente alla intestazione di ciascun articolo.

b) Se un ente, un organo o un qualunque istituto (ad esempio: imposta sul valore aggiunto; valutazione di impatto ambientale) è citato ripetutamente nel medesimo atto legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante la denominazione per esteso e la sigla tra parentesi), le successive siano effettuate con la sola sigla.

c) Anche al fine di agevolare la ricerca informatica, le lettere che compongono la sigla non sono separate da punti.

15. Vigenza dell'atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni.

a) Occorre distinguere fra data di entrata in vigore dell'atto legislativo nel suo complesso e decorrenza dell'efficacia di sue singole disposizioni. Nel primo caso è usata l'espressione: «La presente legge entra in vigore il ...». Nel secondo caso è usata la seguente diversa espressione: «Le disposizioni dell'articolo x hanno effetto a decorrere da ...».

b) Il termine iniziale per le ipotesi di diversa decorrenza di singole disposizioni è individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l'entrata in vigore) e non in date più difficilmente note alla generalità (l'approvazione, la promulgazione o l'emanazione).

c) La data da cui decorre la cessazione dell'applicazione o l'abrogazione di determinate disposizioni è definita ricorrendo a riferimenti temporali individuabili con certezza.

d) Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento.

01A4602

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del MOU fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Repubblica italiana ed il Ministero delle piccole industrie e delle industrie agricole e rurali della Repubblica indiana, sulla promozione di programmi di garanzia al credito e sulla capacity building istituzionale per lo sviluppo di piccole e medie imprese in India, firmato a New Delhi il 17 ottobre 2000.

Il giorno 17 ottobre 2000 è entrato in vigore il *memorandum* d'intesa fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Repubblica italiana ed il Ministero delle piccole industrie e delle industrie agricole e rurali della Repubblica indiana sulla promozione di programmi di garanzia al credito e sulla capacity building istituzionale per lo sviluppo di piccole e medie imprese in India, firmato a New Delhi il 17 ottobre 2000.

Il suddetto MOU, conformemente a quanto in esso stabilito all'art. 10, è entrato in vigore in data 17 ottobre 2000.

01A4315

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 aprile 2001

Dollaro USA	0,8947
Yen giapponese	109,55
Corona danese	7,4637
Lira Sterlina	0,62270
Corona svedese	9,1660
Franco svizzero	1,5320
Corona islandese	84,24
Corona norvegese	8,1625
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57834
Corona ceca	34,634
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,11
Litas lituano	3,5779
Lat lettone	0,5609
Lira maltese	0,4035
Zloty polacco	3,5986
Leu romeno	25146
Tallero sloveno	216,4737
Corona slovacca	43,450
Lira turca	1075833
Dollaro australiano	1,7750
Dollaro canadese	1,3804
Dollaro di Hong Kong	6,9781
Dollaro neozelandese	2,1863
Dollaro di Singapore	1,6258
Won sudcoreano	1170,09
Rand sudafricano	7,2464

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

Cambi del giorno 26 aprile 2001

Dollaro USA	0,9013
Yen giapponese	110,36
Corona danese	7,4639
Lira Sterlina	0,62460
Corona svedese	9,1572
Franco svizzero	1,5334
Corona islandese	84,60
Corona norvegese	8,1665
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57850
Corona ceca	34,622
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,22
Litas lituano	3,6046
Lat lettone	0,5639
Lira maltese	0,4041
Zloty polacco	3,6025
Leu romeno	25348
Tallero sloveno	216,7356
Corona slovacca	43,449
Lira turca	1116667
Dollaro australiano	1,7747
Dollaro canadese	1,3922
Dollaro di Hong Kong	7,0295
Dollaro neozelandese	2,1903
Dollaro di Singapore	1,6370
Won sudcoreano	1186,56
Rand sudafricano	7,2769

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4661 e 01A4662

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina Hexan»

Estratto decreto n. 88 del 28 marzo 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale TICLOPIDINA HEXAN della società Hexan S.p.a., con sede in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 01312320680, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in TICLOPIDINA nella confezione:

«250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033805019/G.

Il prezzo della confezione del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Ticlopidina Hexan» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4388

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 136 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale: CLENIL:

«Spray» 13 g aerosol 200 erogaz 10 mg - A.I.C n. 023103017;

«Forte spray» g 15,5 200 erogaz 50 mg - A.I.C. n. 023103068.

Società Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: per la confezione: «Spray»:

principio attivo invariato;

eccipienti: Sorbitan trioleato eliminato, Tricloromonofluorometano eliminato, diclorodifluorometano eliminato, HFA 134 A (norflurono) etanolo, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Per la confezione: «FORTE SPRAY»:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Sorbitan trioleato eliminato, Tricloromonofluorometano eliminato, diclorodifluorometano eliminato, HFA 134 A (norflurano), etanolo, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Inoltre per adeguamento agli standard terms si autorizza la modifica della denominazione delle confezioni da: «Spray» 13 g aerosol 200 erogaz 10 mg a «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 200 erogazioni; da: «Forte Spray» g 15,5 200 erogaz 50 mg a «250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 200 erogazioni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4389

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zaditen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 139 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale: ZADITEN:

«0,2 mg/ml sciroppo senza zucchero» flacone 200 ml - A.I.C. n. 024574030.

Società Novartis Farma S.p.a., strada statale 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Periodo di validità.

Sostituzione dell'officina di produzione.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: aroma alla fragola 0,105 mg, metil-p-idrossibenzoato 0,700 mg, propil-p-idrossibenzoato 0,300 mg, acido citrico anidro 2,560 mg, sodio fosfato bibasico anidro 2,840 mg, maltitolo 800 mg, acqua depurata q.b. a 1 ml.

Il periodo di validità della nuova formulazione è di 36 mesi, con conservazione a temperatura non superiore a 30 °C.

La confezione verrà prodotta presso l'Officina Novartis Pharma SA sita in Orleans (Francia).

Inoltre per adeguamento agli standard terms si autorizza la modifica della denominazione della confezione da: «0,2 mg/ml sciroppo senza zucchero» flacone 200 ml; a: «0,2 mg/ml sciroppo» 1 flacone 200 ml con cucchiaio dosatore.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4390

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemzar»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 173 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: GEMZAR:

«1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1 g - A.I.C. n. 029452012;

«200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 200 mg - A.I.C. n. 029452024.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. - Via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale in oggetto indicata, l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche al trattamento di pazienti con carcinoma della vescica.

Per l'indicazione ora autorizzata lo schema posologico previsto è riportato al punto 4.2 - Posologia e modo di somministrazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4391

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seropram»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 176 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: SEROPRAM:

28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028759013;

14 compresse 40 mg - A.I.C. n. 028759025;

14 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028759037;

«4% gocce orali soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 028759049.

Società Lundbeck Italia S.p.a. - via Fara, 35 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica - modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13) - modifica stampati su richiesta ditta.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche a: «Sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico con o senza agorafobia». Sono altresì autorizzate per la confezione: «4% gocce orali soluzione» 1 flacone da 15 ml, le modifiche inerenti la modifica della posologia e del modo di somministrazione, nonché la conseguente modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Si autorizza inoltre la modifica, secondo gli standard terms, della denominazione delle confezioni come di seguito indicate:

013 «20 mg compresse rivestite» 28 compresse;

025 «40 mg compresse rivestite» 14 compresse;

037 «20 mg compresse rivestite» 14 compresse;

049 «4% gocce orali soluzione» 1 flacone da 15 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4393

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elopram»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 177 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: ELOPRAM:

28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028681017;

14 compresse 40 mg - A.I.C. n. 028681029;

14 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028681031;

«4% gocce orali soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 028681056.

Società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. - via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica - Modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13) - Modifica degli stampati su richiesta ditta.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche a: «Sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico con o senza agorafobia». Sono altresì autorizzate per la confezione: «4% gocce orali soluzione» 1 flacone da 15 ml le modifiche inerenti la modifica della posologia e del modo di somministrazione, nonché la conseguente modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Si autorizza inoltre la modifica, secondo gli standard terms, della denominazione delle confezioni come di seguito indicate:

017 «20 mg compresse rivestite» 28 compresse;

029 «40 mg compresse rivestite» 14 compresse;

031 «20 mg compresse rivestite» 14 compresse;

056 «4% gocce orali soluzione» 1 flacone da 15 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4392

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betatabs»

Estratto provvedimento U.A.C./II/920 del 2 aprile 2001

Specialità medicinale: BETATABS.

Confezioni:

A.I.C. n. 033319017/M - 28 compresse rivestite 1 mg;

A.I.C. n. 033319029/M - 28 compresse rivestite 2 mg;

A.I.C. n. 033319031/M - 84 compresse rivestite 1 mg;

A.I.C. n. 033319043/M - 84 compresse rivestite 2 mg.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0137/001-002/W019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica paragrafo 4.3 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere le avvertenze riguardo al rischio del tumore al seno come richiesto dall'UK Medicines control agency.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ephelia»

Estratto di variazione A.I.C./UAC/1190 del 30 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Effepi Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cassanese, 224, Segrate, Milano, con codice fiscale 12103750159.

Specialità medicinale: EPHELIA.

Confezione:

8 cerotti transermici 25 mcg/24h - A.I.C. n. 034344010;

8 cerotti transermici 37,5 mcg/24h - A.I.C. n. 034344022;

8 cerotti transermici 50 mcg/24h - A.I.C. n. 034344034;

8 cerotti transermici 75 mcg/24h - A.I.C. n. 034344046;

8 cerotti transermici 100 mcg/24h - A.I.C. n. 034344059.

È ora trasferita alla società: IPSEN S.p.a., con sede in via Figino, 16, Milano, con codice fiscale 05619050585.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4386

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerella»

Estratto di variazione A.I.C./UAC/1191 del 30 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmades S.p.a., con sede in via di Tor Cervara, 282, Roma, con codice fiscale 00400380580.

Specialità medicinale: ZERELLA.

Confezione:

«50» 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 034773010;

«50» 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 034773022;

«100» 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 034773034;

«100» 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 034773046.

È ora trasferita alla società: Theramex S.p.a., con sede in via Luigi Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale 12839400152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4387

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Macef Autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria», in Milano.

Con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Macef Autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria» che avrà luogo a Milano dal 7 settembre 2001 al 10 settembre 2001.

01A4425

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Chibidue - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori», in Milano.

Con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibidue - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dall'8 giugno 2001 all'11 giugno 2001.

01A4426

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato», in Milano.

Con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato» che avrà luogo a Milano dall'8 giugno 2001 all'11 giugno 2001.

01A4427

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Herbora - Lifestyle & salute, uno stile di vita per mantenersi in salute», in Verona.

Con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Herbora - Lifestyle & salute, uno stile di vita per mantenersi in salute» che avrà luogo a Verona dal 1° giugno 2001 al 3 giugno 2001.

01A4428

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Miart - Fiera d'arte moderna e contemporanea», in Milano.

Con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Miart - Fiera d'arte moderna e contemporanea» che avrà luogo a Milano dal 4 maggio 2001 al 7 maggio 2001.

01A4429

Autorizzazione alla società «Deposito Franco Oneglia S.r.l.», in Oneglia, all'ampliamento del proprio impianto in regime di magazzino generale.

Con decreto ministeriale 22 aprile 2001 la società «Deposito Franco Oneglia S.r.l.», in Oneglia, è stata autorizzata ad ampliare il proprio impianto con un'area di circa mq 3.500 da destinare a deposito allo scoperto in regime di magazzino generale.

01A4262

Divieto definitivo di commercializzazione e di ordine di ritiro dal mercato di prodotti elettrici

Con decreto ministeriale del 29 marzo 2001 è stato disposto in via definitiva il divieto di commercializzazione ed è stato ordinato il ritiro dal mercato dell'apparecchio: «Scaldaletto Calor Dolcesonno», tensione di funzionamento 230V c.a. - Potenza 120W, fabbricato dalla ditta G.A. S.r.l., con sede in Migliaro - Ferrara, via Travaglio, 30/A-34, in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

01A4263

Divieto definitivo di commercializzazione di prodotti elettrici

Con decreto ministeriale del 29 marzo 2001 è stato disposto in via definitiva il divieto di commercializzazione dell'apparecchio: «Scaldaletto Calorcontrol Standard», tensione di funzionamento 230V c.a. - Potenza 120W, fabbricato dalla ditta G.A. S.r.l., con sede in Migliaro - Ferrara, via Travaglio, 30/A-34, in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

01A4264

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035